

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Segretario Generale
Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali
Servizio per il Personale delle Magistrature
PEC:
E- mail:

OGGETTO: Richiesta di parere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio Personale delle Magistrature in merito ad un’istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di nomina a componente della Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

E’ pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio Personale delle Magistrature in merito ad un’istanza di accesso agli atti presentata dall’avvocato, in relazione al procedimento di nomina a componente della Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione, con riferimento ai fatti di seguito riportati.

In data 30 maggio 2016 il Presidente della Regione ha comunicato la designazione dell’avv. a componente della Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, a seguito di articolata e meticolosa istruttoria, ha deliberato di non poter esprimere parere favorevole nei confronti del designato per insussistenza dei presupposti di legge previsti per la nomina in riferimento, con particolare riguardo alla carenza del requisito professionale dello svolgimento dell’attività forense per almeno 15 anni.

Conseguentemente, l’avv. ha adito il TAR Lazio avverso il silenzio serbato dal Consiglio dei Ministri – Presidente del Consiglio dei Ministri - Presidente della Repubblica nel procedimento di nomina *de quo* e per l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento medesimo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Il TAR Lazio ha ritenuto che, in assenza di norme specifiche, al procedimento oggetto di causa trova applicazione l’art. 2 della legge 241/90, e che pertanto il procedimento avviato con la designazione da parte del Presidente della Regione deve obbligatoriamente concludersi con un provvedimento espresso e quindi, in caso favorevole, con un decreto di nomina del Presidente della

Repubblica mentre, in ipotesi sfavorevole, con una deliberazione del Consiglio dei Ministri, che costituisce l'organo collegiale con potestà decisoria nel caso di specie.

Ricevuta la notifica della menzionata sentenza, il Consiglio dei Ministri ha deliberato il diniego di nomina dell'avv. a componente laico del Consiglio della giustizia amministrativa della regione, notiziandone l'avv.

Quest'ultimo, in data 4 dicembre 2017, ha presentato un'istanza d'accesso avente ad oggetto a tutti gli atti ivi compresi curriculum, dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni in relazione al possesso dei requisiti di legge, le deliberazioni propositive, consultive e decisorie del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e del Consiglio dei Ministri concernenti gli avvocati, l'avv., l'avv., nominati componenti laici della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa della regione nonché tutta la documentazione concernente il procedimento di nomina della dottoressa quale Consigliere di Stato. Deduceva di avere un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto per dimostrare l'eccesso di potere per macroscopica disparità di trattamento e proporre ricorso giurisdizionale avverso il diniego della sua nomina.

Consequentemente, ricevuta tale istanza la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rivolto a questa Commissione richiesta di parere circa la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto in considerazione del fatto che, nel caso de quo, si tratta di nomine governative non soggette ad una procedimentalizzazione di tipo concorsuale ed afferenti a scelte discrezionali, fatta salva la richiesta di parere al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa di un parere sulla idoneità del candidato al conferimento dell'incarico.

Sulla richiesta di parere così presentata la Commissione osserva che l'istante non appare titolare di un interesse differenziato all'accesso richiesto, avendo diritto ad accedere solo agli atti procedimentali che strettamente riguardino la propria posizione individuale e, pertanto, relativi alla propria esclusione al fine di verificarne la legittimità.

La procedura di nomina, di cui in parola, non è infatti equiparabile ad una procedura concorsuale o selettiva a graduatoria nella quale deve essere garantito il pieno accesso agli atti a coloro i quali a tale selezione partecipino - configurandosi nei confronti dei medesimi un interesse endoprocedimentale all'accesso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Nel caso di specie si tratta, come precisato dalla Presidenza del Consiglio - di una nomina governativa basata sull'intuitus personae, alla ricorrenza dei requisiti di legge.

Alla luce delle suesposte argomentazioni la richiesta ostensiva de qua appare piuttosto volta ad operare un controllo sull'attività dell'amministrazione adita, non riguardando in alcun modo la posizione soggettiva dell'istante e/o la regolarità della propria esclusione dalla nomina.

Fermi pertanto gli eventuali obblighi di pubblicazione imposti alla amministrazione dalla legge – e rispetto ai quali la scrivente non è competente a deliberare - la Commissione ritiene che l'istanza presentata dall'avv. non sia supportata da un interesse legittimante, ex art. 22 legge 241/'90 lett. b), all'accesso richiesto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa –Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il Sig., colonnello dell'Esercito Italiano, ha presentato due ricorsi al Presidente della Repubblica chiedendo l'annullamento di due provvedimenti del Ministero della Difesa –Direzione Generale per il Personale Militare, relativi all'esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Generale di Brigata del ruolo normale dell'Esercito Italiano per l'anno 2015 e 2016, nonché di due verbali della Commissione Superiore di Avanzamento per la promozione al grado di Generale di Brigata dei Colonnelli del Ruolo Normale delle Armi per l'anno 2015 e 2016 e della graduatorie di merito approvate *“poiché non è figurato nella graduatoria collocato in posizione utile per la promozione a grado di Generale di Brigata”*.

Successivamente, con istanza presentata in data 8 novembre 2017 al Ministero della Difesa, il sig. ha presentato richiesta formale di copia di atti inerenti i ricorsi presentati.

Il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare V Reparto – 10^a Divisione ha richiesto agli Enti, ove prestano servizio i controinteressati alla istanza in oggetto, di trasmettere, in difetto di opposizione degli stessi, i loro documenti caratteristici e matricolari.

Deducendo una parzialità dell'accesso consentito – anche dovuta, in parte, ad un problema di capienza della propria casella di posta elettronica - il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni, precisando che la documentazione non ancora ricevuta è la seguente:

- relazioni del Ministero della Difesa al Consiglio di Stato e documentazione ad essi allegata;
- schede di valutazione del ricorrente e degli Ufficiali controinteressati indicati nell'istanza di accesso;
- verbale della Commissione Superiore di Avanzamento per l'anno 2014, verbale n. del 19/02/2015 per l'anno 2015 e verbale per l'anno 2016 poiché quelli inviato al ricorrente non sono nella loro versione integrale;
- parte dei documenti caratteristici e matricolari.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale esprime la propria intenzione di concedere integralmente l'accesso richiesto ma rappresenta le difficoltà incontrate di inoltrare una così copiosa documentazione: la mole della stessa ha impedito la ricezione presso la casella di posta elettronica del sig. ed ha costretto l'amministrazione ad un significativo frazionamento del

materiale, con conseguente ritardo nell'accesso ed appesantimento dell'attività amministrativa. A tale riguardo l'amministrazione propone, all'odierno ricorrente, di salvare l'intera documentazione su pen drive USB da consegnare ad un delegato del ricorrente munito di delega, previo appuntamento.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione ritiene il ricorso meritevole di essere accolto.

Il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90: il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura medesima ivi compresi quelli relativi agli altri concorrenti: l'amministrazione adita dovrà pertanto concedere l'accesso integrale alla documentazione richiesta. La Commissione preso atto della memoria difensiva dell'amministrazione nonché delle lamentate difficoltà tecniche per l'invio e la ricezione della documentazione richiesta ritiene condivisibile la soluzione prospettata, qualora accettata dal ricorrente, poiché si rileva che il diritto di accesso deve essere esercitato senza eccessivo aggravio per l'attività corrente dell'amministrazione adita in ossequio al principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione già ostesa e, per il resto, lo accoglie in via prudenziale invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi della

FATTO

Il Sig. ha presentato un' istanza, datata 22 settembre 2017, rivolta all' Università degli Studi della chiedendo di accedere ai documenti relativi alla selezione per l'ammissione ad un dottorato di ricerca, dalla quale era stato escluso. Sollecitava nuovamente l'accesso con mail del 27 ottobre 2017 e, deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza adiva, in data 21 dicembre 2017, il Difensore Civico della Quest'ultimo trasmetteva gli atti – per competenza – alla scrivente Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale dichiara che nulla osta all'accesso richiesto.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto - avvenuta in data 22 ottobre 2017 - in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90 ma, ad ogni buon conto, prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente di voler concedere l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente: CODACONS/Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi - Onlus

contro

Amministrazione resistente: Rai – Radio Televisione Italiana/Rai Pubblicità S.p.a.

FATTO

Il CODACONS per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. e l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi - Onlus per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. hanno presentato un'istanza d'accesso datata 15 novembre 2017 rivolta alla Rai – Radio Televisione Italiana e alla Rai Pubblicità S.p.a. chiedendo di accedere a numerosa documentazione.

Chiedevano in particolare:

- 1) Contratto RAI/.....
- 2) Regolamentazione contrattuale ed economica della cd. cessione format/Rai;
- 3) Contratti/report acquisti spazi pubblicitari da parte degli inserzionisti RAI che hanno comprato la pubblicità all'interno del programma di (...);
- 4) Rendicontazione eventuali penali connesse alla pubblicità ed al calo ascolti anche con riferimento alla posizione degli inserzionisti;
- 5) Rilascio di copia dei documenti relativi all'istruttoria della RAI in ordine alla stipula del contratto con la trasmissione dei documenti redatti da chi ha considerato “format originale” il programma di;
- 6) Copia contratto tra la RAI e;
- 7) Copia contratto tra la RAI e;
- 8) Contratti, documenti, lettere d'invito, corrispondenza, affidamento d'incarichi a personaggi dello spettacolo, aziende e società riconducibili al sig., agente tra l'altro proprio di e di

Motivavano la richiesta con riferimento agli obiettivi ed alle finalità proprie delle associazioni istanti quali portatrici degli interesse diffusi dei consumatori, con riferimento all'attività prevista dai relativi statuti.

Le società adite rigettavano l'istanza ritenendola non supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto nonché volta, sotto tali profili, ad operare un controllo generalizzato sull'agire dell'amministrazione stessa. La Rai Pubblicità S.p.A. indicava, altresì, anche la sussistenza della necessità di tutela dell'interesse commerciale sotteso ai documenti richiesti.

Avverso tali provvedimenti di diniego le istanti, come rappresentate, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che, con riferimento ai documenti di cui ai punti 1, 2, 6, 7 i ricorrenti non hanno allegato al ricorso copia delle ricevute di notifica dello stesso ai controinteressati, cui i predetti documenti direttamente si riferiscono. Il ricorso, con riferimento a tali punti, deve pertanto considerarsi inammissibile, ex art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.

Quanto ai documenti di cui ai rimanenti punti 3), 4), 5) e 8) la Commissione osserva che gli stessi non appaiono qualificabili quali “atti amministrativi” *ex lege* 241/’90, ma, piuttosto, quali atti di diritto privato.

L’art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/90 prevede che il diritto di accesso possa esercitarsi nei confronti di “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”: i documenti richiesti non rientrano nella attività di diritto pubblico e pubblico interesse della RAI S.p.a..

Conseguentemente, sulla base delle suesposte argomentazioni, la Commissione si ritiene incompetente a deliberare e ritiene il ricorso, innanzi a sé presentato, inammissibile per incompetenza ex art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/90.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: U.S.R.

FATTO

Il sig., docente collocato al primo posto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per l'A.T. di, ha presentato un'istanza rivolta al U.S.R., chiedendo di accedere ai verbali delle operazioni di immissione in ruolo per l'A.T. di e per la propria classe di concorso, dall'anno scolastico 2002-2003 ad oggi, da cui risultassero le tipologie di immissioni a ruolo - cioè da graduatoria di merito o da graduatoria ad esaurimento.

Motivava l'istanza con la necessità di verificare la corretta alternanza tra immissioni da graduatoria di merito e da graduatoria ad esaurimento, anche al fine di agire in giudizio per la tutela della propria posizione giuridica soggettiva.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 24 novembre 2017 deducendo di aver già fornito chiarimenti verbali al docente nonché precisando che "la natura dell'atto richiesto non rientra nelle fattispecie degli atti prodotti da questa amministrazione né per responsabilità giuridica né per prassi".

Avverso tale diniego il sig., per il tramite dell'avv. di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso presentato dal sig. pienamente fondato e meritevole di essere accolto. Il docente è titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90. Essendo la posizione del docente in graduatoria equiparabile a quella del partecipante ad una procedura selettiva, il ricorrente ha diritto di accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura stessa. Appare priva di pregio l'eccezione della amministrazione adita che "la natura dell'atto richiesto non rientra nelle fattispecie degli atti prodotti da questa amministrazione" poiché – come compiutamente precisato dal legale del ricorrente - ciò che interessa è qualunque documento dal quale si evinca la tipologia di immissione dei docenti da graduatoria di merito o da graduatoria ad esaurimento per gli anni richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

FATTO

Il Sig., cittadino residente all'estero, ha presentato - per il tramite del proprio delegato Dott. - un'istanza di accesso rivolta all'Agenzia delle Entrate di, chiedendo l'estrazione di copia di numerosi estratti di ruolo e relate di notifica di cartelle ed avvisi di pagamento a sé relativi.

Motivava tale istanza, datata 16 ottobre 2017, con la necessità di verificare una documentazione che - riferisce - non gli è mai stata notificata, benché la propria residenza all'estero fosse nota agli uffici aditi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito, con ricorso del 18 dicembre 2017, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale - dopo aver precisato che l'istante aveva scelto come modalità d'accesso la consegna a mano presso gli Uffici e che il ritardo è stato determinato dalla mancata comparizione dello stesso o di un delegato - si da atto dell'avvenuta consegna in data 22 dicembre 2017 di quasi tutta la documentazione richiesta. Parte della documentazione oggetto d'istanza risulta infatti non essere detenuta dall'amministrazione adita mentre altra parte risulta ancora oggetto di ricerca negli archivi.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione in via preliminare ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso, con riferimento alla documentazione già ostesa, osservando per il resto che il ricorso *de quo* deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto - avvenuta in data 15 novembre 2017 - in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e parzialmente irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri – Compagnia di

FATTO

Il sig., luogotenente dei Carabinieri, ha presentato due istanze definite di “accesso generalizzato” rivolte alla Compagnia di del Comando dei Carabinieri avente ad oggetto la seguente documentazione:

- a) *Esiti della proposta di sanzione disciplinare avanzata a carico del Maresciallo nel mese di settembre 2015;*
- b) *Proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale in mio danno dalla Compagnia CC (...).*

L'amministrazione adita, con provvedimenti del 22 dicembre 2017, confermava i dinieghi d'accesso già espressi con provvedimenti del gennaio 2017, a fronte di identiche istanze presentate dal sig. Avverso tali ultimi provvedimenti di diniego l'istante adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione preliminarmente osserva che le istanze di accesso presentate si configurano formalmente quali richieste di “accesso civico generalizzato” in ordine alle quali la Commissione non è competente a pronunciarsi, stante l'istituzione del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

Pur tuttavia, come già in altre analoghe ipotesi è stato deliberato, qualora nell'istanza sia stata fatta precisazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale sotteso all'accesso richiesto e si individui, pertanto, una posizione differenziata e legittimante ad accedere alla documentazione richiesta, la Commissione a dispetto della qualificazione formale fornita dall'accedente, ritiene che tale istanza possa essere attratta all'alveo delle disposizioni di cui al titolo V della legge 241/90 e trattata quale istanza d'accesso ex art. 22 della predetta legge.

Sulla base di quanto appena affermato la Commissione ritiene che sia meritevole di accoglimento l'istanza d'accesso prima individuata sub lettera *b)* avente ad oggetto la proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale relativa all'istante stesso, in quanto il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto ex artt. 7 e 10 della legge 241/90 essendo tale documentazione relativa ad un procedimento a carico del sig. medesimo.

Quanto invece alla documentazione prima individuata sub lettera *a*) la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi inammissibile ex art. 22 lett. b) legge 241/90 non rinvenendosi un interesse diretto, concreto ed attuale sotteso alla richiesta stessa – nonché inammissibile ex art. 12 comma 4 lett. b) essendo il ricorso carente della ricevuta di notifica dello stesso al controinteressato, cui i documenti richiesti si riferiscono.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente con riferimento ai documenti relativi al trasferimento disciplinare del ricorrente, dichiarandolo per il resto inammissibile, e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASL

FATTO

Il sig. ha presentato formale istanza di accesso agli atti rivolta alla ASL, Distretto di (.....) volta ad *“ottenere una informativa sullo stato della segnalazione operata e delle eventuali procedure (...) operate (previa copia documentale dei relativi carteggi)”* con riferimento alla segnalazione/esposto presentato dal medesimo in data 13/04/2017, per la presenza di pannelli di amianto non integri sul tetto dell'immobile finitimo a quello di sua residenza.

Motivava l'istanza deducendo la propria posizione di potenziale vittima di danno alla salute per esposizione a residui di amianto.

L'amministrazione adita, rigettava l'istanza con provvedimento del 29 novembre 2017, dichiarando che: *“ (...) la sottoscritta avv., in qualità di procuratore della sig.ra, comunicava via email che tutti gli atti relativi alla richiesta da voi avanzata sono già depositati presso gli uffici del Comune di”*

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione – stante l'attuale inesistenza del Difensore Civico nella Regione - affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di amministrazione comunale.

A tale specifico riguardo la Commissione evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni locali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della attuale assenza del difensore civico nella Regione - a livello regionale, provinciale e comunale - affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Ciò premesso la Commissione rileva che l'istanza d'accesso presentata appare parzialmente finalizzata ad ottenere la redazione di una relazione informativa sullo stato del procedimento attivato a

seguito di esposto. A tal riguardo si eccepisce che non è possibile chiedere all'amministrazione di elaborare dati in suo possesso, in quanto essa non è tenuta a svolgere tale attività al fine di soddisfare le richieste di accesso, come disposto dall'art. 2 comma 2 del DPR 184/2006: con riferimento a tale parte il ricorso presentato deve pertanto ritenersi inammissibile.

Avuto riguardo invece alla richiesta di accesso alla "copia documentale di tutti i carteggi" la Commissione ritiene pienamente fondato il ricorso e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente la qualità di autore dell'esposto, unitamente alla posizione di soggetto potenzialmente danneggiato dalla lamentata esposizione all'amianto. La amministrazione adita dovrà pertanto ostendere la documentazione che sia nel proprio effettivo possesso, essendo tenuta – con riferimento ai documenti non detenuti - a trasmettere l'istanza d'accesso ricevuta all'amministrazione che stabilmente li detenga, nel caso di specie al Comune di affinché consenta l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, avuto riguardo alla richiesta di elaborazione di documentazione, dichiara il ricorso parzialmente inammissibile mentre lo accoglie con riferimento ai documenti materialmente in possesso dell'amministrazione resistente, invitando quest'ultima a trasmettere l'istanza d'accesso ricevuta al Comune di, per competenza, con riguardo agli atti in possesso di quest'ultimo. Per l'effetto si invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi dell'.....

FATTO

La sig.ra, dirigente pubblica, è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura selettiva per la progressione economica orizzontale, bandita dall'Università degli Studi dell'..... Conseguentemente presentava un'istanza d'accesso al Direttore Generale della predetta università chiedendo la seguente documentazione:

- 1) Verbale del Collegio dei Revisori dell' 11/7/2017 richiamato nelle premesse del predetto Bando;
- 2) Atto di costituzione dei fondi ex art. 87 del CCNL vigente relativo agli anni 2016/2017/2018;
- 3) Accordo di contrattazione, che definisca le risorse destinate ai passaggi all'interno di ciascuna categoria, relativo all'anno 2017/2018 - che non risulta pubblicato sul sito nonostante la relativa pubblicazione sia prevista;
- 4) Relazione illustrativa e tecnico finanziaria accompagnatorie all'accordo decentrato sulle progressioni economiche per il personale tecnico amministrativo;
- 5) Numero degli esclusi

L'amministrazione, in data 29 novembre 2017, consentiva un accesso parziale, limitandolo ai punti 5 e a parte del punto 2 con riferimento al solo 2016, deducendo che, con riferimento ai restanti punti, l'istanza di accesso si presentava finalizzata ad operare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione adita. Precisava altresì che l'esclusione dalla partecipazione era avvenuta per carenza dei requisiti di partecipazione come già dettagliatamente riferito in precedente missiva indirizzata all'istante e allegata al ricorso.

Avverso tale accesso parziale la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Direttore Generale dell'Ateneo, in maniera dettagliata, chiarisce l'iter di adozione degli atti d'interesse per la ricorrente, precisando tra le ragioni di esclusione dall'accesso, le seguenti circostanze:

- *“Da normativa vigente, il verbale del Collegio dei Revisori non è un atto soggetto alla pubblicazione sul sito web di Ateneo (...) Lo stralcio di quanto deliberato dal Collegio dei Revisori in data 11/7/2017, limitatamente alla parte di interesse della ricorrente, è stato riportato nel provvedimento di indizione della procedura per le progressioni economiche (...)”*

- *“La Costituzione dei fondi , secondo la normativa attuale e le circolari del MEF/Funzione Pubblica avviene con provvedimento del Direttore Generale e trattasi di atto che riassume anche l’attività e la programmazione strategica di un Ente”.*

Ciò premesso, con riguardo a tale documentazione, la amministrazione deduce che la Costituzione dei fondi dipende anche da risorse di buona gestione/best practice che l’Ente non è tenuto né a pubblicare né a diffondere per ragioni giuridiche connesse alla trasparenza e non pertinenti alla tutela degli interessi della ricorrente.

Gli atti richiesti di cui ai punti 3 e 4 del presente ricorso non sono ancora nelle disponibilità dell’amministrazione in quanto non è stato ancora completato l’iter previsto per la loro adozione.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra, la Commissione preliminarmente precisa che il diritto di accesso si configura come “acausale” e prescinde dalla verifica, da parte della Commissione, della concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira e quindi, nel caso di specie, dell’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione. Tutto ciò premesso la Commissione osserva che i documenti che l’istante richiede sono o richiamati dal bando o correlati allo stesso, in quanto prodromici o presupposti, e devono pertanto essere resi accessibili alla sig.ra, in qualità di “aspirante” alla partecipazione alla selezione de qua.

La esclusione della sig.ra dalla selezione per la dichiarata carenza dei relativi requisiti di partecipazione renderebbe invece inaccessibili alla medesima gli atti relativi allo svolgimento della procedura selettiva, alla quale risulta estranea.

Con riferimento alle precisazioni fornite sui singoli documenti richiesti dalla amministrazione in sede di memoria difensiva la Commissione osserva che il verbale del Collegio dei Revisori, ancorché non soggetto a pubblicazione, deve essere reso ostensibile in quanto richiamato dal bando e non limitatamente allo stralcio indicato.

Quanto all’atto di costituzione dei fondi per il 2017/2018 la attuale mancata adozione del documento stesso non giustifica un automatico diniego d’accesso che può essere differito al momento della predetta futura adozione prevista per febbraio 2018. Lo stesso è a dirsi per i documenti di cui ai punti 3 e 4.

Ad ogni buon conto la Commissione invita la segreteria a trasmettere alla ricorrente la memoria della amministrazione resistente che può essere di utilità per la ricorrente medesima al fine di una migliore comprensione circa la fase attuale dell’iter per la adozione di parte della documentazione richiesta.

Sulla base delle suesposte argomentazioni la Commissione ritiene parzialmente cessata la materia del contendere con riguardo alla documentazione già ostesa; mentre, con riferimento alla rimanente documentazione ritiene il ricorso meritevole di essere accolto con la precisazione che la documentazione non ancora esistente dovrà essere resa ostensibile dopo la relativa adozione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e lo accoglie per il resto, invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Compagnia Carabinieri per la Marina Militare di

FATTO

Il Sig., maresciallo capo dell' Arma dei Carabinieri ha presentato un' istanza di accesso rivolta all'Ufficio Compagnia Carabinieri per la Marina Militare di chiedendo documentazione comprovante il proprio comportamento in relazione al rilievo contenuto nella scheda valutativa mod. B n.

L'amministrazione adita negava l'accesso con provvedimento del 24 novembre 2017 avverso il quale il sig. ha adito, con ricorso del 28 dicembre 2017, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di rigetto dell'istanza, in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri/Comando Compagnia Carabinieri di/Comando Provinciale Carabinieri di

FATTO

Il sig., maresciallo maggiore presso la Sezione di Polizia Giudiziaria – Carabinieri della Procura di ha presentato al Comando Legione Carabinieri un'istanza di accesso agli atti.

In particolare richiedeva l'ostensione di numerosa documentazione tecnica redatta dal medesimo e precisamente relazioni (relative agli anni 2011- 2014) circa l'ispezione degli apparati informatici dei reparti dipendenti e attività ispettiva dei sistemi, delle reti e dei dati ai sensi della pubblicazione P-7 della Compagnia di (...) e (...) della conseguente documentazione interna di trattazione della medesima, nonché del suo inoltro e della documentazione conseguentemente inviata al Comando Provinciale Carabinieri di

Chiedeva altresì copia di altra documentazione tecnica connessa ad interventi e/o relazioni del medesimo in occasione di guasti, problematiche e/o avarie nonché parte della predetta pubblicazione P-7.

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi penali e amministrative anche in funzione di quanto rilevato nel procedimento penale n. /.....-..... presso il Tribunale di

Il Comando Legione Carabinieri inoltrava l'istanza al Comando Compagnia Carabinieri di e al Comando Provinciale Carabinieri di per quanto di rispettiva competenza.

Con riferimento all'istanza presentata il Comando Legione Carabinieri ha dichiarato di non detenere la documentazione de qua e di non custodire la pubblicazione richiesta; il Comando Provinciale Carabinieri di non ha fornito risposta alcuna, lasciando maturare il silenzio rigetto sulla richiesta de qua, mentre il Comando Compagnia Carabinieri di ha negato l'accesso ritenendo i documenti sottratti all'accesso in forza dell'art. 1048 del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di ordinamento Militare.

Il sig. adiva, pertanto, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria del Comando Compagnia Carabinieri di che, ribadendo l'inaccessibilità dei documenti richiesti, osservava: "si ritiene altresì pertinente l'applicazione dell'art. 1048 del Testo Unico ...".

La Commissione, nella seduta del 15 novembre 2017, ha sospeso la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, ottenere alcuni chiarimenti dal Comando Compagnia Carabinieri di ed in particolare: quali dei documenti richiesti siano da considerarsi sottratti all'accesso e di precisare in quale delle fattispecie del citato art. 1048 i documenti de quibus devono considerarsi ricompresi, motivando tale sussunzione.

Ciò in considerazione della genericità del diniego opposto e con riguardo alla circostanza che i documenti richiesti, di natura prettamente tecnica, sono stati redatti e sottoscritti dall'istante medesimo.

Successivamente è pervenuta nota del Comando Compagnia Carabinieri di nella quale, in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto, l'amministrazione ha precisato quanto segue: *“in relazione a quanto richiesto, per la parte di competenza, (...) i sottoelencati documenti indicati nel ricorso in oggetto:*

- a) *Relazioni tecniche relative agli anni 2011-2014*
- b) *Schede di avaria contradditte dai numeri e e relative riparazioni e sostituzioni effettuate dal Comando Legione Carabinieri*
- c) *Relazione datata 22/10/2010 del memoriale di servizio elettronico del dipendente Nucleo Operativo Radiomobile che contiene oltre ai dati tecnici informatici anche nominativi e dati identificativi di altri militari;*
- d) *I correlati atti di trattazione degli stessi documenti, contengono una serie di dati sensibili e specifiche tecniche riguardanti la infrastruttura telematica dell'Arma dei Carabinieri, non solo strutturali ma anche inerenti ai sistemi e applicativi informatici in uso esclusivo all'Arma, si conferma che considerata la sensibilità dei dati/informazioni in essi riportati, i documenti in questione siano da sottrarre all'accesso poiché rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1048 del T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e più precisamente nel comma 1 lett. d) (gestione infrastrutture) e lett. f) (sicurezza infrastrutture), a nulla rilevando che alcuni di questi siano stati redatti e sottoscritti dall'istante.*

Per quanto riguarda invece il documento indicato al punto 7) dello stesso ricorso, e cioè la pubblicazione P-7 (...), atteso che questo comando non ha originato né custodisce in via esclusiva la stessa pubblicazione, a parere dello scrivente la stessa può essere consultata senza estrazione di copia data la riservatezza del documento, direttamente presso il reparto di appartenenza dal quale egli dipende ed è amministrato, cioè il Comando Provinciale Carabinieri di

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione in via preliminare ritiene il ricorso inammissibile nei confronti del Comando Legione Carabinieri che ha dichiarato di non detenere la documentazione richiesta, osservando per il resto quanto segue.

A fronte delle specificazioni fornite dal Comando Compagnia Carabinieri di, si è appurato che il diniego appare fondato su norma regolamentare – nella specie sull'art. 1048 T.U. Testo Unico

delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare lett. d) e lett. f) e, al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione, con riferimento ai documenti di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) di cui al fatto, non può che respingere il ricorso.

Quanto invece alla pubblicazione P-7 la Commissione osserva che se la Compagnia detiene il documento, ancorché non via esclusiva, dovrà consentirne l'accesso. Parimenti dovrà fare, in via alternativa, il Comando Provinciale Carabinieri di che detiene la medesima documentazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile nei confronti del Comando Legione Carabinieri mentre, nei confronti del Comando Provinciale Carabinieri di e del Comando Compagnia Carabinieri di lo accoglie limitatamente alla pubblicazione definita P-7, respingendolo per il resto. Per l'effetto la Commissione invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

I signori hanno presentato un'istanza d'accesso rivolta all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, chiedendo di prendere visione e ottenere copia di diversi documenti relativi ai signori e, chiedevano in particolare: dichiarazioni dei redditi di entrambi per i periodi d'imposta 2014-2015-2016; tutti i documenti in possesso dell'Anagrafe tributaria aventi ad oggetto conti correnti e/o rapporti di qualsiasi genere con intermediari finanziari riconducibili ai signori e/o (...); eventuali istanze e relazioni di accompagnamento relative alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi della legge n. 186/2014 e/o del d.l. 193/2016 eventualmente inoltrate dai Sig.ri o

Motivavano la richiesta deducendo la propria qualità di creditori nei confronti dei predetti sigg.ri con riferimento ad alcune vicende societarie descritte nell'istanza.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 16 novembre 2017, ha rigettato l'istanza d'accesso sulla considerazione che *"La normativa, introdotta con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 e convertito nella l. n. 162/2014, sulla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ha modificato l'art.155 sexies disp. att. c.p.c. ed ha esteso le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare anche ai procedimenti in materia di diritto di famiglia. A seguito dell'introduzione dell'art. 492-bis c.p.c. operata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 172, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, pertanto, la ricerca dei beni da pignorare da parte dell'Ufficiale Giudiziario prende avvio con la richiesta da parte del creditore al Giudice e presuppone la preventiva ed apposita autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria"*.

Avverso tale provvedimento i signori, per il tramite dell'avv. di hanno adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificavano il ricorso, in data 14 dicembre 2017, ai terzi controinteressati cui gli atti richiesti direttamente si riferiscono.

DIRITTO

Sul gravame presentato dai sigg.ri la Commissione osserva quanto segue.

Al ricorso è stata allegata, come disposto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del D.P.R. 184/2006, copia della ricevuta di invio del medesimo ai controinteressati ma non si ha ancora certezza in merito

all'avvenuta consegna dello stesso – anche in considerazione della residenza estera dei medesimi - e quindi sulla decorrenza dei termini per la presentazione di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione. Pertanto la Commissione ritiene necessario sospendere la decisione fino allo spirare dei predetti termini ed invita i ricorrenti ad inviare alla scrivente copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso ai controinteressati, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione fino allo spirare dei termini per la presentazione dell'eventuale motivata opposizione da parte dei terzi controinteressati, invitando i ricorrenti ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR / Istituto Comprensivo Statale

FATTO

La sig.ra, docente, ha ricevuto una comunicazione di avvio di procedimento disciplinare e contestazione di addebito a suo carico e, conseguentemente, ha formulato un'istanza di accesso ai relativi atti con richiesta di documentazione specificamente indicata per punti. Motivava tale istanza con la necessità di difesa e quindi con espresso richiamo all'art. 24 comma 7 della legge 241/90.

L'amministrazione adita consentiva, in data 31 ottobre 2017, un accesso parziale alla documentazione richiesta come risulta da verbale di consegna dei documenti allegato al presente ricorso.

Avverso tale accesso parziale la sig.ra, per il tramite dell'avv. di, adiva la Commissione con ricorso del 22 dicembre 2017 affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la Dirigente d'Istituto dichiara di aver consentito l'accesso in data 9 gennaio 2018 alla documentazione materialmente esistente oggetto d'istanza e del presente ricorso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra, la Commissione, pur rilevando la tardività del ricorso presentato oltre il termine di trenta giorni dall'accesso parziale avvenuto in data 31 ottobre 2017, prende atto della dichiarazione dell'amministrazione adita di aver consentito l'accesso richiesto e, conseguentemente, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane S.p.A.

FATTO

Il sig., in qualità di condomino del Condominio di viaa, ha presentato un'istanza di accesso rivolta a Poste Italiane chiedendo di accedere agli estratti conto del predetto condominio riferiti alle annualità 2006, 2013 e 2015 – 2017.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso allegando al ricorso un nuovo provvedimento di diniego espresso.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che l'art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/90 prevede che il diritto di accesso possa esercitarsi nei confronti di “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

Il ricorso presentato verte sull'utilizzazione del conto corrente intestato al Condominio di cui il ricorrente è condomino e deve ritenersi, pertanto, che non si tratti di “attività di diritto pubblico” ai fini della applicazione della legge 241/90.

Conseguentemente, sulla base delle suesposte argomentazioni, la Commissione si ritiene incompetente a deliberare e ritiene il ricorso, innanzi a sé presentato, inammissibile per incompetenza ex art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/90.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione Resistente: Servizio Tutela del Paesaggio Regione/Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione

FATTO

La sig.ra si è rivolta alla Commissione per chiedere un intervento nei confronti del Servizio Tutela del Paesaggio Regione e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione

L'istante ha presentato una richiesta d'accesso ai sensi della legge 241/90, datata 14 luglio 2017, al Servizio Tutela del Paesaggio della Regione e deducendo la formazione del silenzio rigetto, il 5 settembre ha adito il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Non avendo ricevuto riscontro alcuno neppure dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si è rivolte alla scrivente Commissione con ricorso protocollato in data 8 gennaio 2018.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente che, chiarendo i fatti oggetto d'esame, ha specificato che con la propria istanza d'accesso del luglio 2017, la sig.ra chiedeva documenti molto risalenti (datati 1978/1979) e che l'Ufficio adito – operante solo dal 1985 a seguito del trasferimento delle funzioni della Soprintendenza per i Monumenti e Gallerie - ha cercato di reperire tale documentazione nei registri cartacei dell'archivio ereditato dalla Soprintendenza, vista la datazione, ma non è stata rinvenuta alcuna corrispondenza tra le pratiche presenti e il complesso immobiliare, specifico oggetto della richiesta. Della irreperibilità della predetta documentazione l'odierna ricorrente è stata informata sia in incontri diretti, sia con contatti telefonici sia a mezzo di e- mail (del 6 settembre 2017) già allegata dalla signora al ricorso – e da ultimo con comunicazione datata 4 gennaio 2018. La sig.ra ha, in ogni caso, adito il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione e, deducendo il silenzio serbato dallo stesso, la scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva preliminarmente che l'istanza d'accesso de qua è stata presentata ai sensi della legge 241/90 e quindi impropriamente la ricorrente si è rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione, dovendo invece adire la Commissione per l'accesso, competente in materia. Pertanto, con riferimento a tale parte del ricorso la Commissione ritiene non doversi in alcun modo provvedere.

La Commissione osserva poi che il ricorso presentato deve considerarsi tardivo (ex art. 25 comma 4 della legge 241/90) essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dall'ultimo provvedimento espresso dall'amministrazione datato 6 settembre 2017 – qualora lo si considerasse diniego d'accesso.

Con riferimento a tale ultimo profilo, infatti, la Commissione rileva che l'amministrazione ha dichiarato la inesistenza della documentazione richiesta e, a seguito di ulteriori ricerche, tale irreperibilità è stata confermata con comunicazione del 4 gennaio 2018; pertanto il ricorso presentato deve altresì reputarsi, in via subordinata, inammissibile per inesistenza della documentazione oggetto di istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il non luogo a provvedere avverso il lamentato silenzio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione e, per il resto, dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico di

FATTO

La sig.ra, docente, ha presentato un'istanza rivolta al Dirigente dell' Istituto Scolastico di chiedendo di accedere a due lettere del 31 agosto 2017 presentate da due insegnanti dell'istituto, relative alla docente stessa. A tali missive il Dirigente faceva espresso riferimento in una lettera indirizzata alla ricorrente con riguardo alla assegnazione degli insegnanti alle classi.

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare in sede giurisdizionale la propria reputazione professionale.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 15 dicembre 2017 avverso il quale la sig.ra, per il tramite dell'avv. di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso presentato dalla sig.ra fondato e meritevole di essere accolto poiché gli atti cui chiede di accedere si riferiscono direttamente all'istante medesima – e sono verosimilmente contenuti nel suo fascicolo personale – e si configurano come atti a produrre effetti giuridici sulla sua sfera giuridica soggettiva. Inoltre tali lettere sono espressamente menzionate in un provvedimento indirizzato all'istante medesima, a parziale giustificazione dell'assegnazione delle classi ai docenti. Per le suesposte ragioni l'amministrazione adita dovrà consentire l'accesso richiesto anche per la dedotta finalità di tutela in giudizio della posizione giuridica della ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: in qualità di segretario regionale del Sindacato FIALP CISAL
contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del lavoro

FATTO

Il sig., in qualità di segretario regionale del Sindacato FIALP CISAL, riferisce di aver presentato in data 26/11/2017 un'istanza d'accesso rivolta all'Ispettorato territoriale del lavoro- Chiedeva in particolare di accedere agli atti della istruttoria effettuata a seguito di segnalazione effettuata dalla medesima organizzazione sull'installazione dell'impianto di videosorveglianza presso la Direzione Regionale INAIL per la in via a

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare i diritti alla riservatezza e alla dignità dei lavoratori della Direzione Inail.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione con ricorso del 23/12/2017 affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che il ricorrente riferisce di aver presentato l'istanza il 26/11/2017 - senza allegare prova dell'avvenuta presentazione in tale data - ma la richiesta d'accesso allegata al ricorso appare datata 25/10/2017. La Commissione ritiene pertanto necessario, ai fini del decidere, ricevere chiarimenti sulla data certa di presentazione dell'istanza chiedendo al ricorrente di inviare alla scrivente la ricevuta dell'invio della predetta istanza. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

In ossequio al principio di economicità, però, la Commissione rileva e fa presente al ricorrente che, qualora la data di presentazione dell'istanza sia effettivamente il 26/11/2017 il ricorso deve considerarsi inammissibile, ex art. 25 comma 4 legge 241/90, essendo stato presentato prima del decorso dei trenta giorni necessari per la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando il ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Commissario liquidatore della società in liquidazione coatta amministrativa

FATTO

La s.r.l. ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al Commissario liquidatore della società in liquidazione coatta amministrativa chiedendo di poter prendere visione ed estrarre copia della perizia di stima della quota di partecipazione sociale di in nella società S.r.l.

Motivava l'istanza con riferimento alla propria posizione di creditore chirografario della S.r.l.

Il liquidatore respingeva l'istanza e conseguentemente la S.r.l., per il tramite dell'avv., ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso presentato dalla S.r.l. deve dirsi fondato e meritevole di accoglimento vantando, la ricorrente, un interesse qualificato all'accesso richiesto, in qualità di creditore della procedura concorsuale de qua. Il Commissario liquidatore dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.I.S. di via di

FATTO

La sig.ra, docente precaria, ha presentato un'istanza d'accesso datata 30 ottobre 2017, rivolta al Dirigente dell'Istituto di Via a, chiedendo di accedere a diversi documenti amministrativi relativi al conferimento di incarichi di supplenza a docenti di terza fascia relativi all'anno scolastico 2017-2018, chiedendo altresì la visione integrale delle graduatorie d'istituto. Motivava l'istanza con riferimento alla propria posizione di iscritta nelle graduatorie dell'Istituto e di non aver ricevuto alcuna convocazione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione ritiene il ricorso pienamente fondato e meritevole di essere accolto. La docente è titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90 essendo la posizione della docente in graduatoria equiparabile a quella del partecipante ad una procedura selettiva. La ricorrente ha pertanto diritto di accedere a tutta la documentazione richiesta anche con riferimento ai documenti relativi agli altri docenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

.....

e-mail:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990

Con decisione del 28 settembre 2017, trasmessa al ricorrente ed all'amministrazione resistente a mezzo PEC, con nota DICA del 16/10/2017 (che per comodità si allega), la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Signoria Vostra, avverso il diniego d'accesso opposto dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, invitando la predetta amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Successivamente, è pervenuta istanza dalla Signoria Vostra, registrata al protocollo DICA-A-05/01/2018- in cui si lamenta la mancata ostensione dei documenti richiesti.

Al riguardo, la Commissione fa presente di non essere provvista di potere alcuno in ordine all'ottemperanza dell'amministrazione alle proprie decisioni.

La Signoria Vostra, potrà peraltro, rivolgersi alla giustizia amministrativa o, se del caso, a quella penale.

Ricorrente: Associazione Onlus, in persona del legale rappresentante in carica p.t.

contro

Amministrazione resistente: Ente Parco nazionale dell'.....

FATTO

Il 25.9.2017 l'Associazione Onlus inoltrava all'Ente nazionale Parco dell'..... istanza di accesso volta a conoscere quale procedura di evidenza pubblica fosse stata adottata per l'individuazione e l'affidamento del servizio di monitoraggio A.I.B. (antincendio boschivo), effettuato da parte di alcune associazioni di volontariato.

Con nota P.E.C. del 26.9.2017 l'Ente nazionale Parco dell'..... comunicava che gli affidamenti in esame erano avvenuti a seguito dell'incontro tenutosi presso la sede dell'Ente il 15.5.2017 e comunicato attraverso la relativa pubblicazione sul sito istituzionale a partire dall'11.5.2017 e l'invio di mail alle Associazioni di volontariato i cui indirizzi erano noti allo stesso Ente.

Con nota P.E.C. dell'11.10.2017 l'Associazione formulava richiesta di accesso ai documenti da allegarsi alla convenzione, ai sensi dell'art. 5 e indirizzario "in possesso dell'Ente delle Associazioni di volontariato e di protezione ambientale".

Il 27.11.2017 l'Ente nazionale Parco dell'..... negava l'accesso richiesto sul presupposto che gli atti richiesti concernevano dati personali riservati e che l'istante non aveva un interesse concreto in quanto erano scaduti i termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali.

A fronte di tale diniego l'Associazione Onlus in data 22/12/2017 proponeva ricorso alla Commissione rilevando la circostanza che l'avviso dell'incontro del 15.5.2017 relativo all'affidamento del servizio in esame non le era stato mai inviato, nonostante lo stesso prevedesse che lo stesso doveva essere indirizzato a tutte le Associazioni presenti sul territorio che avevano competenze nel campo della prevenzione incendi come la ricorrente.

Per veniva memoria del Parco Nazionale dell'..... che si è dichiarato disponibile alla concessione dell'accesso qualora l'istanza venga presentata nei modi previsti dalla legge, pur riservandosi di tutelare i dati sensibili.

DIRITTO

Preliminarmente, con riferimento a quanto dedotto nel provvedimento di rigetto in ordine alla scadenza dei termini per la proposizione di rimedi giurisdizionali, va osservato che il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso è comunque consentito anche se l'interessato non possa più agire,

o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, poiché l'autonomia della domanda di accesso implica che vadano verificati solamente i presupposti legittimanti la richiesta di accesso (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 1 luglio 2015, n. 3470; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28/10/2015, n. 685).

Passando all'esame del gravame nel merito, ne va rilevata l'inammissibilità.

L'odierna ricorrente ha, infatti, inviato una richiesta di copia di documenti in data 11.10.2017, senza che, peraltro, la medesima presenti i caratteri di una domanda ostensiva, formulata ai sensi della legge 241/90.

Non ha, infatti, fornito prova dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso, né ha evidenziato il nesso strumentale tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva, come previsto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90.

E' la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale, che deve essere specificato nell'istanza di accesso a qualificare la posizione legittimante l'accesso.

Soltanto nel ricorso alla Commissione parte istante ha dedotto in merito al proprio interesse circa la partecipazione al bando.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo -

FATTO

Il 27.10.2017, presentava alla Prefettura di istanza di visione ed estrazione di copia di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo n. / / / Area 1 bis, ivi comprese le comunicazioni e/o relazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di

L'istanza in esame era motivata con il fatto che il 21.6.2013, l'istante si era visto rigettare la domanda volta ad ottenere la revoca del provvedimento di divieto di detenzione delle armi con decreto prot n. del 4.8.2013 del Vice Prefetto Vicario di che, confermando il precedente decreto n. / Area 1Bis del 4.3.2004, poneva in evidenza una relazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di con la quale era stata denunciata la condotta imprudente del nel maneggio delle armi e, pertanto, si riteneva lo stesso inidoneo ad ottenere il permesso richiesto.

Con provvedimento del 21.11.2017 l'Amministrazione accoglieva parzialmente la suddetta istanza negandola relativamente alle relazioni istruttorie degli organi di Polizia *ex art 3, comma 1, lett a) e b)* del D.M. n 415 del 1994.

Avverso tale provvedimento il propone ricorso alla Commissione nel quale lamenta, sostanzialmente, l'errata valutazione dell'Amministrazione dei fatti posti a fondamento del decreto di rigetto della domanda di revoca del provvedimento di divieto di detenzioni di armi.

Inoltre il ricorrente eccepisce l'illegittimità degli "*omissis*" contenuti nella documentazione rilasciata e la mancata visione e rilascio delle relazioni istruttorie degli organi di Polizia rilevando, sul punto, che il procedimento penale avente ad oggetto l'episodio posto a fondamento del diniego di rinnovo si era concluso da circa dieci anni, circostanza che, quindi, non giustificava alcuna limitazione al diritto di accesso.

DIRITTO

Il parziale diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 1994, n. 415, che prescrive "*Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:*

- a) *relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;*
- b) *relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.*

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla Scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il 29.11.2017 il Maresciallo dei Carabinieri chiedeva all'Amministrazione resistente estrazione di copia della seguente documentazione relativa alle prove di esame di lingua spagnola dallo stesso sostenute il 13 e 14 novembre 2017: 1) test somministrato nella prova "W" (Writing) e conseguente elaborato prodotto; 2) test somministrato nella prova "L" (Listening) e conseguente elaborato prodotto; 3) test somministrato nella prova "R" (Reading) e conseguente elaborato prodotto; 4) atto di approvazione, con eventuali allegati, dei test somministrati di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dal quale si evincano le attivazioni proposte e l'inserimento delle stesse nella relativa classifica di difficoltà fissata dai parametri delle prove d'esame del (.....).

L'istanza era motivata con la necessità di eventualmente tutelare i propri interessi anche dinanzi all'A.G..

L'Amministrazione resistente il 12.12.2017 accoglieva parzialmente l'istanza: da un lato, per quanto attiene alla documentazione di cui ai punti 2 e 3 ne limitava l'estrazione di copia e, dall'altro, quanto agli atti indicati al punto 4) ne negava l'accesso sul presupposto che il diritto di accesso non può giungere fino a consentire un generalizzato controllo sull'attività amministrativa della P.A., in quanto è necessaria l'assoluta connessione strumentale e funzionale tra l'interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa e la documentazione di cui si chiede l'esibizione; cosa che nel caso di specie non si veniva ravvisata.

Con ricorso proposto alla Commissione nei termini di legge, il ricorrente impugna il diniego parziale chiedendo l'integrale rilascio di copia della documentazione e, quanto a quella indicata al punto 4) rilevava che la necessità di avere detta documentazione non era tesa a svolgere un controllo della Pubblica Amministrazione, ma ad avere la certezza che le domande proposte fossero state inserite nella corrispondente classifica di difficoltà fissata secondo i criteri e i parametri previsti dalla Pubblicazione Stang NATO 6001 e dalla Pubblicazione SMD Form-004 ed. 2015.

Infine il ricorrente lamenta che l'Amministrazione abbia limitato il proprio diritto di accesso, invitandolo a presentarsi presso i relativi uffici, anziché consentire allo stesso di ottenere i documenti richiesti, previo pagamento di quanto dovuto, scannerizzati e inviati via pec.

E' prevenuta memoria dell'Amministrazione di data 9 gennaio 2018.

DIRITTO

La Commissione, quanto alla documentazione di cui non è stata rilasciata copia dall'Amministrazione, rileva che la legge n. 15 del 2005, novellando la legge n. 241 del 1990, ha disposto che la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai documenti (art. 22, comma 1 legge 241 del 1990), pertanto l'amministrazione dovrà concedere l'accesso nella sua forma integrale, avendo dato visione della documentazione.

Quanto al documento di cui è stato negato l'accesso, la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, qualificandosi l'interesse all'accesso per la sua natura difensiva, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Non risulta pertinente l'obiezione dell'Amministrazione secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione di cui al punto 4) configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità (sul punto cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 26/08/2014, n. 4286).

Quanto, infine, alla richiesta di trasmissione della documentazione via pec, la Commissione rileva che non era stata specificata nell'originaria istanza di accesso e che, pertanto il ricorso deve essere sul punto rigettato, salva la discrezionalità dell'Amministrazione di consentire la trasmissione tramite posta elettronica certificata ovvero invio al NURP del Comando Legione di

PQM

La Commissione parzialmente accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione e lo rigetta nel resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS –

FATTO

Il 4.11.2017 la Sig.ra, Dirigente pubblico, chiedeva all'Amministrazione resistente l'estrazione di una copia informatica (PDF) della "SCHEDA DI VALUTAZIONE" del dr., Direttore Provinciale INPS di, relativa all'anno 2016. L'istanza era motivata al fine di eventualmente impugnare innanzi all'A.G. la valutazione dei risultati professionali del dr. relativi all'anno 2016 in quanto egli, a parere dell'istante, aveva ottenuto risultati organizzativi inferiori a quest'ultima.

Con provvedimento del 5.12.2017 l'Amministrazione negava l'accesso sul presupposto dell'assenza di un interesse concreto, diretto ed attuale dell'istante in quanto la scheda di valutazione del dr. non era confrontabile con quella di quest'ultima essendo diversi i parametri presi in considerazione, precisandosi che la motivazione addotta dalla ricorrente fa riferimento ai risultati organizzativi ottenuti dal Dott., che attengono al 70% del raggiungimento degli obiettivi e non al 30% dei risultati cui si riferisce la scheda di valutazione di cui si chiede l'ostensione.

In ragione del rifiuto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30/08/2013, n. 4321 ha affermato che "Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti", senza che l'amministrazione

possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero della Difesa, e Ministero dell'Economia e delle Finanze

FATTO

Il 15.12.2017, il Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano, presentava allo Stato Maggiore della Difesa, I Reparto Personale Centro Unico Stipendiale Interforze e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione istanza di accesso alla *“propria scheda individuale o altra documentazione sostitutiva riportante analiticamente l'elenco delle retribuzioni, lo sviluppo per cassa stato o fondo dei contributi previdenziali/assistenziali e quello dell'IRPEF evidenziando gli importi trattenuti e congruati, che nel corso dell'anno 2016 hanno concorso a formare gli importi totali indicati nella CU 2017”*.

L'istanza era motivata dall'esigenza di controllare l'ammontare dei contributi trattenuti e successivamente versati all'INPS *“sono necessari i prospetti di riepilogo di fine anno, poiché, analizzando le sole buste paga gli stessi non risulterebbero corrispondenti a quanto indicato nella CU 2017 redditi 2016”*.

Con nota del 29.12.2017, il Ministero della Difesa, Centro Unico Stipendiale Interforze comunicava che a seguito del passaggio al “cedolino unico” NoiPA, l'attività stipendiale era effettuata ad un altro livello informatico che aveva sostituito, tra l'altro, la “scheda individuale del contribuente” che fino all'anno 2015 costituiva lo strumento cartaceo di sintesi dei dati posti a base della certificazione fiscale, con la conseguenza che il documento richiesto non era più prodotto e non poteva essere rilasciato.

Il Ministero dell'Economia e Finanze deduceva che la documentazione poteva essere fornita dal Centro Unico Stipendiale Interforze.

In ragione di quanto sopra il ricorrente chiede che la Commissione riesamini il caso e, valutata la legittimità dei dinieghi opposti dalle Amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione agli Uffici interessati.

E' pervenuta memoria dello Stato Maggiore della Difesa, che ha dedotto che la produzione del prospetto richiede numerose ore di lavoro e che l'eventuale soddisfacimento di tale richiesta determinerebbe, verosimilmente, analoga richiesta di altri amministratori.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo, volto ad ottenere la propria scheda individuale o altra documentazione sostitutiva riportante analiticamente l'elenco delle retribuzioni, lo sviluppo per cassa stato o fondo dei contributi previdenziali/assistenziali e quello dell'IRPEF evidenziando gli importi trattenuti e conguagliati, che nel corso dell'anno 2016 hanno concorso a formare gli importi totali indicati nella CU 2017.

Si tratta di una ricognizione di elementi contabili, ossia di una mera estrinsecazione di dati per l'elaborazione del CUD e non di una elaborazione vietata dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 che prescrive che "La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Atteso che sia il Ministero della Difesa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze reciprocamente deducono che la documentazione sia detenuta dall'altra amministrazione, la Commissione li invita ad adoperarsi al fine di consentire a parte ricorrente di avere la richiesta documentazione e segnatamente qualsiasi documentazione illustrativa analitica utile.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita le Amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente.....

contro

Amministrazioni resistenti: Ufficio Scolastico Regionale per la, Istituto Comprensivo “.....” (.....), Istituto Comprensivo “.....”; Via -(.....)

FATTO

L'8 e il 9.11.2017, in qualità di ex insegnante di scuola materna, attualmente in pensione, con decorrenza dal 1.9.2015, chiedeva il rilascio di copia della seguente documentazione:

- a) copia della dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato con la contestuale domanda di riconoscimento degli stessi ai fini pensionistici;
- b) copia del decreto del 25/06/1984 del Provveditorato agli studi di conferma della nomina in ruolo dopo il superamento del periodo di prova.

L'istanza era motivata dal fatto che la dichiarazione era documento necessario per impugnare il decreto di collocamento a pensione con decorrenza dal 1/9/2015 che non aveva riconosciuto, ai fini pensionistici, neppure un giorno degli oltre tre anni di servizio pre-ruolo svolti prima dell'assunzione in ruolo dalla

L'istante rileva che a seguito dell'istanza in esame l'Istituto Comprensivo “.....” trasmetteva alcuni documenti, anche se non quelli specificamente richiesti, mentre l'Ufficio Scolastico Regionale per la e l'Istituto Comprensivo “.....” di, non riscontravano l'istanza.

La ha proposto ricorso chiedendo di valutare la legittimità del silenzio inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90.

Con memoria dell'8.1.2018 l'Istituto Comprensivo “.....” precisava che nel fascicolo personale della ricorrente in possesso dello stesso risultavano i seguenti documenti: -Decreto n. del di immissione in ruolo Registrato dalla Corte dei Conti in data al Reg. n.; - Lettera di trasmissione della proposta per la conferma in ruolo Prot. N./..... del con allegata relativa proposta di conferma in ruolo; - copia del decreto di ricostruzione Carriera Prot./..... del 12.06.1986. Con la nota in esame veniva precisato che con riferimento alla richiesta di copia della dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato con la contestuale domanda di riconoscimento degli stessi ai fini pensionistici, agli atti risultava solo copia della lettera di trasmissione Prot. del, con allegato un certificato di servizio, datato, rilasciato ad uso dichiarazione servizi pre-ruolo, documentazione tutta trasmessa all'interessata il

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Istituto "....." ritiene necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente indichi con precisione quali documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso non le siano stati ancora resi accessibili ovvero se l'istanza di accesso sia stata integralmente accolta.

Nelle more dell'espletamento di tale incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la ricorrente all'espletamento dell'incumbente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

In data 1.12.2017 la dott.ssa, in qualità di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di, formulava, a seguito del procedimento di trasferimento d'ufficio proposto dalla stessa Questura di nei suoi confronti, istanza di accesso agli atti amministrativi ad esso relativi.

In particolare, il 4.12.2017 l'istante, dopo essere venuta in possesso degli atti richiesti, formulava una nuova istanza di accesso relativa ad uno di essi, la nota Cat/...../...../..... del 21.11.2017 e, in particolare, chiedeva che gli venissero indicati i motivi per i quali parte di essa risultava coperta da *omissis* e di poter conoscere i nominativi delle presunte persone con precedenti penali contattati dalla con l'utenza d'ufficio indicati nella suddetta nota.

Il 16.12.2017 la Questura di negava l'accesso, in quanto le informazioni richieste erano sottratte al relativo diritto poiché non riguardanti la e, comunque, coperte da segreto istruttorio.

La precisava che analogha richiesta di accesso veniva inoltrata il 7.12.2017 al Ministero dell'Interno, richiesta che veniva rigettata ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), legge n 241 del 1990. Avverso tali provvedimenti la ha proposto ricorso alla Commissione, rilevando che gli atti richiesti si inseriscono nel procedimento con il quale era stato disposto il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale della ricorrente.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha prodotto la mancata autorizzazione della Procura della Repubblica all'utilizzabilità degli atti a fini amministrativi.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione che ha dedotto l'esistenza di atti soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e rilevato che le esigenze di segretezza risultano confermate dalla nota prodotta dall'Amministrazione di diniego espresso dall'Autorità inquirente all'utilizzabilità degli atti afferenti al procedimento penale n./....., non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “.....”.....

FATTO

Il 30.10.2017, in qualità di docente a tempo determinato, presentava all'Istituto di Istruzione Superiore “.....” istanza di accesso ed estrazione copia degli atti amministrativi relativi alle operazioni di convocazione e stipula “*del contratto per il conferimento degli incarichi di supplenza sul sostegno (da graduatoria incrociata come da normativa vigente) ai docenti di terza fascia effettuate dall'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 e, dunque, conoscere il numero degli incarichi assegnati ai docenti di terza fascia e a quale punteggio in graduatoria l'incarico sia stato conferito*”. L'istante chiedeva, altresì, di prendere visione delle graduatorie d'Istituto.

L'istanza era motivata dal fatto che la era iscritta nelle graduatorie di terza fascia d'Istituto e non aveva avuto alcuna convocazione per le supplenze sul sostegno.

L'Amministrazione resistente non dava alcuna risposta nel termine di trenta giorni dall'istanza. Con ricorso proposto nei termini di legge, la ricorrente chiede che venga dichiarata l'illegittimità del silenzio rigetto a lei opposto.

DIRITTO

Non risulta prodotta l'istanza di accesso con la ricevuta di protocollo della medesima, da parte dell'Amministrazione resistente, o prova dell'invio anche telematico della medesima e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

l'altro, dati ed informazioni sia private attinenti alla persona ed alla famiglia, sia dati sensibili oggetto di tutela rafforzata.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

Nel caso in questione l'interesse della ricorrente, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto di difesa.

Non appare pertinente il richiamo dell'Istituto al regolamento, in quanto l'art. 15, comma 2, lett.c) esclude dall'accesso gli *“atti giudiziari, pareri legali, consulenze e relativa documentazione e corrispondenza, aventi ad oggetto attività di contenzioso, di precontenzioso o comunque una controversia potenziale...”*, mentre l'altra norma invocata riguarda *“le deliberazioni che riguardino la vita privata o la riservatezza...”*; nella fattispecie concreta, per converso, la ricorrente ha chiesto in via esclusiva di conoscere le motivazioni di ciascun atto di assegnazione/trasferimento indicate nella domanda dall'interessato.

Quanto ai rapporti tra diritto di accesso e tutela della privacy, dedotto peraltro, dall'Istituto solo in sede di memoria, l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e dalla previsione del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Segnatamente la Commissione osserva che quando l'accesso sia strumentale alla tutela di propri diritti ed interessi giuridici in un eventuale giudizio, come nella fattispecie concreta, l'accesso può essere negato in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), di cui all'art. 60 D. Lgs. 2003, n. 196.

Ma questa situazione va verificata in concreto, non potendo tutte le domande di trasferimento concernere dati supersensibili e per tale motivo la difesa dell'Istituto non è anche sul punto adeguata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Inps a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: M.E.F. Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e Ministero della Difesa

FATTO

Il Mar., Sottufficiale dell'Esercito Italiano, presentava in data 28/03/2017, al Comando Forze operative Nord - Direzione d'intendenza - Ufficio Amministrativo, richiesta volta ad ottenere copia dei seguenti documenti amministrativi: scheda individuale di se stesso quale contribuente o altra documentazione attualmente in uso, riportante l'elenco dei redditi e lo sviluppo dei relativi conguagli fiscali e previdenziali che hanno concorso a formare il reddito indicato nella Certificazione Unica 2017 relativa all'anno 2016.

La Direzione d'Intendenza - Ufficio Amministrazione del Comando forze Operative Nord in data 10/04/2017 dava seguito alla stessa trasmettendo analoga richiesta al competente Centro Unico Stipendiale.

Le motivazioni alla base della richiesta di accesso agli atti suddetti erano le seguenti:

- necessità di visionare la documentazione da cui risulti l'elaborazione dei redditi che hanno concorso a formare i totali indicati nella CU 2017 redditi 2016, in quanto con la sola documentazione pervenuta: le buste paga dell'anno 2016, i totali riportati al punto 1, al punto 21 e l'importo indicato come "reddito esente" nelle annotazioni, detti importi non risultano corrispondenti con quanto si rileva dalle buste paga.

Avverso il rigetto sull'istanza il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Centro Unico Stipendiale Esercito con memoria del 7/6/2017 precisava che "dal 1 gennaio 2016, le competenze stipendiali del personale militare sono corrisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il NoiPA, che, di conseguenza, risulta essere detentore di tutte le somme versate e trattenute agli amministrati". Tale articolazione, ad oggi, non produce alcun documento assimilabile alla cd. "scheda individuale del contribuente".

Il Centro Unico Stipendiale Esercito deduceva di aver "interessato il citato NoiPA per individuare una possibile soluzione volta ad agevolare gli operatori del settore, nonostante dall'anno in corso i conguagli e le certificazioni fiscali e previdenziali vengano elaborate direttamente dallo stesso NoiPA e sottoscritte dalla competente Articolazione interforze (SMD-CUSI) in qualità di Sostituto di

imposta unico a livello interforze”. Ciò, al fine di ripristinare un valido ausilio, comunque ad uso esclusivo degli operatori, per gli Enti di Forza Armata.

La Commissione, nella seduta del 15 giugno 2017, preso atto della memoria dell'amministrazione la quale “dichiarava di non poter rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva, in quanto le competenze stipendiali del personale militare sono corrisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il NoiPA, che, di conseguenza, risulta essere detentore di tutte le somme versate e trattenute agli amministrati”, dichiarava il ricorso inammissibile ex art. 25 comma 2 legge 241/90 nei confronti del Centro Unico Stipendiale, invitando, peraltro, il Centro Unico Stipendiale dell'Esercito a trasmettere la domanda d'accesso all'autorità competente al rilascio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, affinché si potesse pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all'interessato e ad adoperarsi affinché venisse fornita la richiesta documentazione.

L'Amministrazione trasmetteva l'istanza di accesso in data 1/8/2017 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di pronunciarsi circa la possibilità di rendere disponibile la documentazione.

Anche il Mar., il 7.8.2017 inoltrava analogo richiesta volta ad ottenere «il dettaglio analitico di tutti gli importi corrisposti che hanno contribuito a formare il reddito indicato al punto 1 e l'I.R.P.E.F. indicata al punto 21 della C.U. 2017», motivandola sulla base dell'istanza di accesso originariamente proposta.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In data 13.10.2017 perveniva memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, che deduceva che la documentazione era in possesso del Ministero della Difesa, in quanto le informazioni fornite al sistema NOIPA sono inviate dai competenti Uffici Responsabili del Ministero della Difesa.

La Commissione in data 19 ottobre 2017 accoglieva il ricorso e invitava le Amministrazioni ad adoperarsi al fine di consentire a parte ricorrente di avere la richiesta documentazione e segnatamente qualsiasi documentazione illustrativa analitica utile.

Con ricorso depositato il 22.12.2017 il rilevava che a seguito della decisione della Commissione, le Amministrazioni resistenti avevano comunicato solo in modo parziale i dati richiesti e, in particolare, non era stato indicato il dettaglio analitico dei dati previdenziali richiesti e quello dell'imposizione fiscale e del conguaglio fiscale in relazione alle diverse tipologie di reddito.

DIRITTO

L'istanza di riesame deve essere dichiarata inammissibile, essendo preordinata a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare la corretta ottemperanza da parte dell'Amministrazione alle decisioni adottate dalla Commissione - potere riservato al giudice amministrativo.

Infatti, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione per l'accesso difetta di poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di – Ufficio Territoriale di

FATTO

Il 28.11.2017 il ricorrente, in qualità di difensore in un procedimento penale a carico di, proponeva istanza all'Agenzia delle Entrate di accesso ad eventuali atti di successione dello stesso, al fine di accertare l'eventuale esistenza di eredi dello stesso, così come imposto dal Tribunale di, V sezione penale monocratica, che aveva rigettato l'istanza di liquidazione degli onorari richiesti ai sensi dell'art 117 d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il non aveva dato prova di aver tentato di recuperare il credito nei confronti di eventuali eredi del proprio assistito.

Il 5.12.2017 l'Amministrazione negava l'accesso agli atti in mancanza di apposita autorizzazione da parte della Autorità Giudiziaria a favore del ex art. 18, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Tale norma espressamente sancisce *“Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'Ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso, nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento”*.

In ragione del rifiuto opposto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, sul presupposto che egli si era limitato a richiedere se vi fosse una dichiarazione di successione e, in caso affermativo, chiedeva la comunicazione dei dati anagrafici degli eredi senza il rilascio di copie di atti.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il diniego opposto dall'Amministrazione è fondato sulla mancanza di un'autorizzazione del giudice, necessaria per consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

Il diniego dell'Amministrazione si fonda essenzialmente sul disposto di cui all'art. 18, comma 3, del D.P.R. 131/1986.

La richiesta di accesso di un terzo ad una denuncia di successione, come agli altri atti assoggettati a registrazione, è, infatti, apparentemente disciplinata dall'art. 18 comma 3 del D.P.R. n. 131 del 1986

per effetto del rinvio al testo unico in materia di imposta di registro contenuto nell'art. 60 del d.lgs. n. 346 del 1990 (anche in relazione a “i divieti e gli obblighi a carico di terzi”).

Sulla base di tale disposizione, il rilascio di copie a soggetti terzi, diversi dalle “parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è eseguita” può avvenire soltanto su autorizzazione del “pretore competente” (da intendersi oggi come Tribunale, a seguito della soppressione delle Preture).

Tuttavia, come ha avuto modo di rilevare questa Commissione in altre occasioni, l'introduzione della legge 241/90 e s.m.i. ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la ratio stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e peraltro la richiesta di accesso riguarda la presentazione o meno della dichiarazione di successione e in caso positivo la mera comunicazione dei dati anagrafici degli eredi.

Peraltro, lo stesso decreto 29 ottobre 1996 n. 603 del Ministero delle Finanze, recante disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione della legge 241/90, che pure all'art. 5 c. 1 lett. e) esclude dall'accesso gli "atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi", ma ne garantisce l'accessibilità qualora la conoscenza degli stessi sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta.

Il ricorso è, meritevole di essere accolto, in considerazione della indubbia legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, la cui conoscenza è giustificata dall'esigenza di tutelare i propri diritti, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita le Amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

Il 2.10.2017 il Prof., docente di ruolo di elettrotecnica ed elettronica, formulava istanza di accesso all'Amministrazione odierna resistente relativamente ad eventuali atti dalla stessa adottati a seguito della segnalazione del 26.6.2017 con la quale il rappresentava i comportamenti tenuti dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Settore Tecnologico "....." di nei confronti dello stesso istante e degli studenti, chiedendo l'adozione dei provvedimenti di competenza.

In particolare, l'istante si doleva che la Dirigente avesse avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti ed avesse assunto dichiarazioni e testimonianze degli studenti, anche minorenni, su tali fatti.

Per tale motivo aveva richiesto, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/90, di prendere visione ed estrarre copia di ogni atto assunto dall'amministrazione in seguito a quanto segnalato.

L'amministrazione non dava risposta all'istanza.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione, parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che deduceva di non aver dato corso ad alcuna attività e che pertanto non avrebbe potuto esibire alcunché.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione alla prof.ssa, quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il 2.11.2017 la S.r.l. presentava al Comune di istanza di accesso ai verbali di gara, ai provvedimenti adottati dalla commissione giudicatrice e alla documentazione amministrativa, economica, tecnica e temporale presentata dalla società concorrente, classificatasi prima in graduatoria, relativi alla gara di appalto afferente i "Lavori di recupero e riattamento di un immobile sito nel Comune di in via (ex asilo comunale) per la realizzazione di un Centro diurno Integrato per supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza".

L'istanza era motivata dall'esigenza di verificare la corretta attribuzione alla società concorrente dei punteggi relativi alla suddetta gara.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso parte ricorrente ha adito il 22 dicembre 2017 la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione dichiara, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La medesima parte ricorrente ha adito questa Commissione sulla medesima vicenda ed il ricorso è stato giudicato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla ditta aggiudicataria soc. S.r.l., quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Risulta, in proposito, applicabile l'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006, ai sensi del quale "*la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento*", atteso che, nel caso di specie, rispetto all'originario ricorso in cui l'Amministrazione aveva adottato un provvedimento di diniego, emerge un nuovo comportamento adottato dall'Amministrazione (silenzio-rigetto).

Non sussiste alcun dubbio circa la posizione qualificata di una ditta richiedente la documentazione, relativa alla gara d'appalto indetta dalla parte resistente, avendo essa stessa partecipato alla procedura, come stabilito dall'art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'esigenza di riservatezza è, infatti, recessiva di fronte all'accesso, laddove il diritto sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (C.d.S., VI, 1 febbraio 2010, n. 524).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:; Segretario del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia c/o Questura di
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Compartimento Polizia Ferroviaria per il

FATTO

Il 9.12.2017,, in qualità di Segretario del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP), presentava al Compartimento Polizia Ferroviaria del richiesta di conoscere i “dati afferenti ad una tabella in relazione alle circoscritte aggregazioni effettuate dal personale presso il presidio di in un breve intercorso temporale che abbracciava l'anno 2017”.

L'istanza era tesa a verificare la corretta rotazione dei servizi e, dunque, l'attribuzione dei carichi di lavoro al personale di Polizia.

Con provvedimento del 12.12.2017 il responsabile dell'Ufficio negava la richiesta di compilazione della tabella.

Avverso tale provvedimento il ricorrente propone nei termini ricorso alla Commissione, rilevando che, pienamente legittimato quale organizzazione sindacale, ha chiesto non un preventivo e generalizzato controllo dell'intera attività dell'Amministrazione datrice di lavoro, ma un ristretto numero di atti in un circoscritto intercorso temporale a tutela della corretta rotazione dei carichi di lavoro che insistono tutt'ora sul personale.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L'istanza del ricorrente è diretta alla compilazione di una tabella contenente un prospetto generale delle aggregazioni disposte dalla sede compartimentale di al Posto di Polizia Ferroviaria di relativa all'anno 2017 e a tutti gli operatori inviati su base volontaria e non. La Commissione osserva, sotto tale profilo, che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 “La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”, non trattandosi di documenti amministrativi già formati.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autostrade per l'Italia S.p.a.

FATTO

Il Sig., in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, depositava il 16/9/2017 istanza di accesso agli atti relativi all'Autostrada A1 Milano-Napoli, tratto-..... e agli interventi di somma urgenza per il ripristino dell'impalcato del cavalcavia al km In particolare, il chiedeva:

- certificato di regolare esecuzione e conto finale;
- certificato di collaudo statico;
- certificato di collaudo tecnico e amministrativo.

L'Autostrade per l'Italia S.p.a, con fax del 18/10/2017, accoglieva l'istanza.

Il 19/10/2017 il ricorrente chiedeva il rilascio di copia della suddetta documentazione; richiesta che il successivo 31/10/2017 veniva accolta dall'Autostrada per l'Italia Spa, la quale precisava che gli atti erano disponibili presso la Direzione del, per 90 giorni decorrenti dal 6.11.2017 e subordinava il rilascio delle copie cartacee al pagamento dei costi di riproduzione adottati dall'Azienda.

Con il ricorso in esame, proposto avanti al Difensore Civico della Regione, il lamentava che a fronte delle successive richieste di ottenere l'invio tramite mail della documentazione e atteso l'obbligo di legge di trasmettere gli atti in forma gratuita o di pubblicazione in accordo con quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013 e la richiesta di comunicare il titolare del potere sostitutivo di cui al D. Lgs. 33/2013, la società resistente con nota del 6.11.2017 aveva sostanzialmente opposto un diniego alla trasmissione degli atti, pur nella conferma della disponibilità degli stessi presso la sede di

Il Difensore Civico trasmetteva l'istanza di accesso alla Commissione per l'Accesso.

Perveniva memoria della società Autostrade per l'Italia.

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2017, dichiarava il ricorso parzialmente inammissibile per incompetenza, in quanto il ricorso presentato al Difensore Civico era stato formulato anche ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. accesso civico), modificato dal D.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, in ordine alla cui tutela la Commissione non è competente.

Quanto al ricorso presentato ai sensi alla legge 241 del 1990, la Commissione, considerato che l'istanza di accesso era stata formulata ex DPR 184/2006, osservava che l'art. 7, comma 6 prescrive che *“In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo*

25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.”

L'art. 25 della l. 241/90 stabilisce, a propria volta, che il *“rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.”*

Pertanto, rilevava che possono essere fissati i costi di riproduzione per ciascuna copia degli atti richiesti, in attuazione degli artt. 5 e 6 del DPR 352/92. Anche i diritti di ricerca e visura possono essere richiesti in quanto, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), per *“costo”* non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri costi sostenuti (quali ad esempio quelli concernenti la ricerca dei documenti). Tuttavia tale importo, non predeterminabile ma oggetto di valutazione, deve essere equo e non esoso, per non costituire un limite all'esercizio del diritto di accesso con conseguente illegittimità.

La Commissione rilevava altresì che la richiesta di trasmissione della documentazione via pec non era stata specificata nell'originaria istanza di accesso e che, in ogni caso, l'ottenimento del provvedimento (anche solo via pec) può essere subordinato a pagamento.

Il signor adiva nuovamente la Commissione il 30/12/2017 in quanto si leggeva nel ricorso presentato al Difensore Civico *“Ove il Difensore Civico ritenga non legittima la richiesta sopra formulata, chiedo in subordine di invitare Autostrade per l'Italia a trasmettere gli atti a mezzo posta elettronica previa corresponsione dei costi...”* e ad avviso del ricorrente vi sarebbe stata un'omessa pronuncia sulla seconda istanza.

Per quanto riguardava la prima istanza si doleva del rigetto del ricorso.

Perveniva memoria di Autostrade per l'Italia Spa che si è resa disponibile, al solo fine della positiva conclusione della vicenda, a trasmettere i documenti richiesti a mezzo pec.

DIRITTO

Il ricorso per mancata pronuncia sulla seconda istanza avanzata dal sig. nei confronti del Difensore Civico della Regione deve essere dichiarato inammissibile in quanto si legge testualmente nella parte in diritto della decisione della Commissione del 19 dicembre 2017 *“Nel caso di specie, peraltro, la Commissione rileva che la richiesta di trasmissione della documentazione via pec non era stata specificata nell'originaria istanza di accesso e che, in ogni caso, l'ottenimento del provvedimento (anche solo via pec) può essere subordinato a pagamento”*.

Conseguentemente, non essendo stata richiesto nell'originaria istanza di accesso del 16 settembre 2017 il rilascio della documentazione tramite pec, anche la seconda istanza è stata rigettata dalla Commissione.

Quanto alle doglianze sulla decisione adottata dalla Commissione sulla prima istanza deve esser dichiarata inammissibile, non avendo il ricorrente individuato specifici errori di fatto risultanti da atti o dai documenti del procedimento tali da inficiare la decisione in questione, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tangenziale di S.p.a.

FATTO

Il 7.12.2017 l'Ing, inoltrava alla Tangenziale di S.p.A. richiesta di accesso ai seguenti atti:

A. Appalto n. - Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera n° posta al Km della Tangenziale di, ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - 2° stralcio - Completamento intervento opere n° e n°

1. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.08.2016
2. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.08.2017
3. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.10.2017
4. Certificato di ultimazione dei lavori

B. Appalto n. - Contratto rep. del 08.08.2014 - Lavori di adeguamento sismico e strutturale del viadotto

1. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.08.2016
2. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.08.2017
3. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.10.2017
4. Verbale di constatazione dello stato dei lavori del 11.07.2016
5. Certificato di ultimazione dei lavori.

Il 7.12.2017 la Tangenziale di S.p.A. negava l'accesso agli atti sul presupposto che l'incarico di Direzione Lavori era stato conferito alla ed eseguita dall'istante in vece e per conto della con termine il 14.09.2016; la motivazione per la richiesta di accesso agli atti non evidenziava quale fosse la situazione giuridicamente tutelabile così da non consentire alcuna valutazione in merito alla pertinenza della richiesta.

In ragione del rifiuto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

L'odierno ricorrente ha inviato una richiesta di copia di documenti senza che, peraltro, la medesima presenti i caratteri di una domanda ostensiva, formulata ai sensi della legge 241/90.

Non ha, infatti, fornito prova dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso, né ha evidenziato il nesso strumentale tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva, come previsto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90.

E' la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale, che deve essere specificato nell'istanza di accesso a qualificare la posizione legittimante l'accesso.

Si legge infatti nell'istanza *“Dichiaro di avere interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è richiesto l'accesso”*, ma senza alcuna specificazione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno - Questura di

FATTO

Il Sig. il 31.08.2017 riceveva tramite i Carabinieri di la “comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990”, in cui si faceva riferimento a presunti “atti persecutori concretizzati in ingiurie, minacce e condotte di violenza privata che hanno arrecato alle P.O. un grave stato di stress e timore per la propria incolumità”.

A seguito di tale comunicazione, il 5.9.2017 il sig. formulava istanza scritta di accesso a tutti gli atti del procedimento, ottenendo copia dell'istanza di ammonimento presentata dai Sig.ri ed nei confronti dei Sig.ri e, mentre non venivano ostesi i verbali di sommarie informazione dei testimoni, per i quali veniva opposto il segreto istruttorio e la pretesa confidenzialità di tali fonti, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lettera C) del D.M. 10.05.1994 n. 415.

Con memoria difensiva, *ex art. 10 e segg.* della L. n. 241/1990, gli istanti, rappresentati e difesi dall'Avv., oltre a contestare la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento di ammonizione emesso dal Questore, *ex art. 8 del D.L. 23.2.2009 n.11*, chiedevano l'archiviazione del procedimento, nonché l'autorizzazione a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti acquisiti nel procedimento di ammonizione.

Il 20.9.2017 veniva trasmetteva ulteriore memoria a sostegno dell'istanza di accesso, formalmente riferita all'art. 24 della L. n. 241/1990, ma da intendersi anche quale esercizio del diritto di “accesso generalizzato” *ex art. 5bis del D. Lgs. n. 32/2013*, anche in conformità al della Amministrazione.

Con comunicazione telematica del 21.9.2017 il Dirigente della Polizia Anticrimine della Questura di confermava il rigetto della istanza di accesso.

Dolendosi del fatto che la mancata disponibilità di tutti gli atti acquisiti nel procedimento, posti a fondamento del provvedimento emesso dal Questore, abbiano impedito di svolgere in modo efficace il diritto di difesa e che il procedimento di ammonizione di competenza del Questore abbia natura esclusivamente amministrativa, non rientrando tra le funzioni della polizia giudiziaria, i ricorrenti, rappresentati dall'Avv. adivano nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del parziale diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

La Commissione nella seduta del 19 ottobre 2017 osservava che non risultava prodotta l'istanza di accesso del 5.9.2017, formulata nei confronti dell'Amministrazione resistente (allegato 2 del ricorso

contro il diniego parziale) e pertanto invitava la parte ricorrente a fornire copia della stessa, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

Perveniva nota di parte ricorrente che deduceva che l'originale dell'istanza di accesso fosse in possesso della Questura di, cui poteva essere richiesta.

La Commissione, nella seduta del 15 novembre 2017, invitava la Questura di a fornire copia dell'istanza di accesso, non avendo parte ricorrente adempiuto all'ordinanza istruttorio del 19 ottobre u.s., restando interrotti i termini di legge.

La Questura di, con nota pervenuta il 22/12/2017, ha trasmesso l'istanza di accesso, che è stata formulata a nome del solo del

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente inammissibile quanto alla signora, in quanto l'istanza di accesso è stata formulata nell'interesse del sig.

Il provvedimento di rigetto parziale del 5.9.2017 è stato infatti emesso nei soli confronti del sig.

Il parziale diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del D.M. 1994, n. 415, che prescrive "*Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:*

c) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali".

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione dichiara parzialmente inammissibile il ricorso e per il resto lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR

FATTO

La Sig.ra inoltrava il 17/10/2017 istanza di accesso all'Amministrazione resistente con la quale chiedeva la visione e l'estrazione di copia della documentazione relativa ai riconoscimenti in favore della Prof. delle qualifiche professionali nell'Unione Europea (Romania) e segnatamente:

- 1) documentazione prodotta a corredo dell'istanza di riconoscimento presentata dalla cittadina italiana prof.ssa in riferimento al decreto di riconoscimento, in favore della stessa prof.ssa, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione Europea (Romania), con prot. n. del 12 Giugno 2015;
- 2) verbali di conferenza di servizi relativi all'istanza di riconoscimento presentata dalla prof.ssa
- 3) richiesta formulata dal Miur in riferimento al decreto di riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione Europea (Romania), con prot. n. del 12 Giugno 2015;
- 4) risposta fornita il 7 maggio 2015 dal Ministero dell'Istruzione in Romania alla richiesta formulata dal Miur in riferimento al decreto di riconoscimento in favore della cittadina italiana prof.ssa, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione Europea (Romania), con prot. n. del 12 Giugno 2015.

L'istanza era motivata con l'esigenza di tutelare la posizione dell'istante che aveva chiesto analogo riconoscimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Ha prodotto copia della raccomandata inviata alla controinteressata.

La Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2017 ha ritenuto necessario, al fine di assicurare l'effettività del contraddittorio con la controinteressata, che parte ricorrente producesse copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata in data 5/12/2017, in quanto dal sito delle poste italiane la medesima non risultava ancora consegnata, interrompendo, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

Parte ricorrente ha fornito prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata da parte della controinteressata.

DIRITTO

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

Sussiste in capo alla ricorrente un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta, tenuto conto che la stessa ha presentato analogo istanza di riconoscimento acquisita agli atti del Ministero il 30.5.2017.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di

FATTO

Tra metà giugno e metà settembre 2017, medico convenzionato con l'ASL di e titolare del servizio di Continuità Assistenziale, ha presentato alcune denunce all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, complessivamente lamentando difformità tra due versioni (l'originale scritto a mano e la relativa trascrizione a stampa) del verbale di una riunione svoltasi il 15 maggio di quello stesso anno tra il stesso e due dirigenti della suddetta ASL, nonché dolendosi di condotte asseritamente illegittime sul piano lavorativo da parte dell'ASL stessa.

Con istanza presentata all'Ispettorato stesso il 29 ottobre 2017 il ha chiesto "...l'accesso agli atti ... in ordine alle suddette istanze ..." da lui presentate a quella P.A. nei mesi precedenti.

Con ricorso presentato a questa Commissione il 20 dicembre 2017 il ha censurato il silenzio dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro riguardo alla predetta istanza di accesso, dolendosi che quella P.A. non avesse "... esaminato la questione esposta dallo scrivente ..." nelle precedenti segnalazioni all'Ispettorato stesso, né "... fornito risposta alcuna in merito all'accesso agli atti richiesto dallo stesso ...", né "... esposto le ragioni del ritardo a chi ha l'interesse alla richiesta stessa e/o ... compiuto l'atto del suo ufficio".

Con nota del 4 gennaio 2018 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ha osservato che il 29 ottobre dell'anno precedente non gli era pervenuta alcuna istanza di accesso del, verosimilmente a causa di un errore da questi commesso nell'indirizzo di posta elettronica di quella P.A.. Ed ha comunque ricordato di aver notiziato il, prima ancora di quell'istanza, riguardo alle iniziative intraprese dall'Ispettorato stesso, nonché di averlo convocato personalmente per la fine del corrente mese onde acquisire elementi probatori a sostegno delle pretese del stesso.

DIRITTO

Dalla documentazione fornita dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro si desume che il 15 dicembre 2017 il ha nuovamente inviato a quella P.A. l'istanza di accesso del 29 ottobre 2017. Pertanto, rispetto alla data di effettiva presentazione dell'istanza stessa, il ricorso a questa Commissione è stato presentato ben prima che al venisse opposto un esplicito diniego di accesso ovvero che decorresse vanamente il termine di trenta giorni entro cui evadere la sua istanza.

Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

di

PEC:

e, p.c:

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi – art. 25 comma 4, legge 241/1990 – c/ Ispettorato Territoriale del Lavoro di e –
Rif. Nota v/prot. n.del 10.01.2018
Seg. Nota n/prot. n.del 28/11/2017

In merito a quanto comunicato con la nota in riferimento, relativamente al ricorso indicato in oggetto, si invita codesto Ispettorato a chiarire quali sono i soggetti che hanno fatto pervenire opposizioni e a trasmetterle alla Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

Con istanza presentata il 24 settembre 2017 il lavoratore ha domandato l'accesso alla documentazione sottesa ad un provvedimento, emesso il 12 di quello stesso mese dall'ufficio INPS in epigrafe, in virtù del quale quest'ultimo aveva reputato fittizio un rapporto di lavoro subordinato tra il stesso e la società cooperativa (avente sede ad) dal 1° giugno 2009 al 31 agosto 2015 e, conseguentemente, aveva negato che quel rapporto di lavoro fosse computabile ai fini previdenziali.

Avverso il silenzio oppostogli dall'INPS alla suddetta istanza di accesso il, il 6 novembre 2017, ha proposto ricorso dinanzi a questa Commissione.

Con nota dell'8 novembre 2017 l'INPS ha chiarito di aver dapprima verificato (con esito positivo) l'assenso della società, nella sua veste di controinteressata, all'accesso del al verbale di accertamento INPS (risalente al 19 gennaio 2016) su cui risultava basato il disconoscimento del rapporto di lavoro con quella società; e, quindi, di aver consentito al lavoratore di accedere a quel verbale. Successivamente, però, il aveva domandato di accedere anche ad un processo verbale di constatazione, stilato dalla Guardia di Finanza il 24 settembre 2015, che risultava richiamato nel predetto verbale di accertamento: quindi tale nuova istanza aveva reso necessario acquisire da un ulteriore soggetto (la società cooperativa, evidentemente contemplato nel suddetto processo verbale di constatazione) il consenso ad accedere a quest'ultimo atto.

Nella seduta del 15 novembre 2017 questa Commissione ha pronunciato un'ordinanza istruttoria con la quale ha invitato l'INPS a notiziare la cooperativa riguardo all'istanza di accesso del e, poi, a determinarsi in via definitiva sull'invocato accesso.

Con nota pervenuta a questa Commissione il 5 gennaio 2018 l'INPS ha comunicato di aver trasmesso al il suddetto processo verbale di constatazione stilato dalla Guardia di Finanza il 24 settembre 2015, non essendovi stata opposizione di alcun controinteressato all'accesso a tale documento. Tuttavia il ricorrente, con atto pure pervenuto a questa Commissione il 5 gennaio scorso, ha chiarito che la propria istanza di accesso doveva intendersi riferita al verbale di accertamento INPS del 19 gennaio 2016 in forma integrale; e che, quindi, risultava insufficiente avergli dato accesso al su menzionato processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.

DIRITTO

Alla nota INPS dell'8 novembre 2017, allegata anche dal al seguito del proprio ricorso, è accluso il verbale di accertamento INPS del 19 gennaio 2016 che risulta però caratterizzato dalla presenza di alcuni *omissis*: i quali, evidentemente, riguardano la posizione di altri soggetti il cui rapporto di lavoro con la cooperativa è stato reputato fittizio dall'INPS, al pari di quello del Prova dell'esistenza di quei soggetti è data dal riferimento plurale a "lavoratori", che connota in più passaggi quel verbale di accertamento; mentre la circostanza che al sia stato dato accesso ad un verbale caratterizzato da quegli *omissis* appare dimostrata, oltreché dalla produzione documentale dell'odierno ricorrente, anche dal riferimento al "... rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli altri lavoratori ..." contenuto nella testé menzionata nota INPS.

Dunque, poiché anche quei soggetti (la cui identità è, per definizione, ignota al) risultano controinteressati rispetto all'accesso che quegli ha invocato al verbale di accertamento nella sua integralità, pure ad essi l'INPS avrebbe dovuto trasmettere l'istanza di accesso dell'odierno ricorrente: onde vagliare il loro eventuale consenso (o meno) all'accesso medesimo. Occorre dunque verificare presso l'INPS se anche quegli ulteriori controinteressati, in aggiunta alla cooperativa (e, prima di quest'ultima, alla cooperativa), siano stati già notiziati riguardo all'istanza del e, nel caso, con quale esito; e altrimenti ad essi andrà ora trasmessa loro l'istanza stessa.

Peraltro, quand'anche quest'ultima non fosse finora stata comunicata a quei controinteressati, l'INPS dovrà comunque provvedere a tale incumbente (con la massima tempestività): non potendosi ammettere che un'omissione procedimentale della P.A. destinataria di un'istanza di accesso possa riverberarsi a discapito della posizione del terzo controinteressato all'accesso medesimo.

Inoltre il ricorso va fin d'ora dichiarato improcedibile, limitatamente alla parte concernente l'accesso al processo verbale di constatazione stilato dalla Guardia di Finanza il 24 settembre 2015.

PQM

La Commissione invita l'INPS a trasmettere agli ulteriori controinteressati, diversi dalle cooperative ed, l'istanza di accesso del concernente il verbale di accertamento INPS del 19 gennaio 2016; dichiara inoltre improcedibile il ricorso del, limitatamente alla parte concernente l'accesso al processo verbale di constatazione stilato dalla Guardia di Finanza il 24 settembre 2015.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Provinciale di + altri

FATTO

L'Ispettore della Guardia di Finanza, ha presentato a diversi Uffici dell'Amministrazione una richiesta di accesso diretta all'estrazione di copia della documentazione istruttoria ed in particolare della proposta da cui era scaturita la ricompensa morale dell'"encomio semplice" di cui alla determinazione del 31/10/2016 da parte del Comandante Regionale della, in favore di militari, ivi compreso l'istante.

A sostegno dell'istanza il ricorrente deduceva l'interesse a voler verificare la congruità della motivazione relativa all'encomio conferito a sé (deducendo di ambire a ricevere un encomio solenne anziché semplice) e agli altri militari, assumendo, in particolare, che l'operazione di polizia da cui era scaturita la ricompensa (denominata "Operazione") era stata, in realtà, condotta esclusivamente dall'istante e da un suo sottoposto addetto al Comando all'epoca dei fatti diretto dall'Isp.

A seguito della decisione di questa Commissione resa nella seduta del 15 giugno 2017 il ricorrente ha esercitato il diritto di accesso e, successivamente, ha proposto un'altra istanza di accesso alla documentazione riconducibile al richiedente e agli altri soggetti interessati alla proposta n., in data 31.10.2016, e più specificatamente a tutta la documentazione, relativamente a quella detenuta e custodita presso i vari Uffici della Guardia di Finanza, attestante l'attività di polizia giudiziaria, tributaria e di comando sempre in relazione alla medesima operazione di polizia da cui era scaturita la ricompensa.

L'istanza di accesso è, anche questa volta, diretta ad acquisire elementi diretti a dimostrare che l'attività di servizio era stata effettivamente posta in essere da due soli militari, con grande sacrificio sia lavorativo che familiare, anziché da tutti gli altri militari interessati dalla concessione premiale per il lodevole comportamento.

DIRITTO

La Commissione rileva preliminarmente, in continuità con quanto già osservato nella precedente decisione, che non è questa la sede idonea per valutare la sindacabilità o meno del provvedimento con cui sono stati conferiti gli encomi di che trattasi essendo sufficiente, ai fini dell'esercizio del diritto di

accesso, la sussistenza di un interesse qualificato e differenziato che, nella specie, risulta essere stato congruamente rappresentato dall'istante.

Non rilevano, pertanto, in questa sede neppure le osservazioni dell'Amministrazione in ordine ai limiti al sindacato giurisdizionale sui provvedimenti premiali previsti dall'ordinamento militare ed all'ampia discrezionalità nella decisione di concedere la ricompensa spettante all'Amministrazione militare (cfr. sul punto, Cons. St., Sez. I, n. 1895/2013, n. 3317/2012, n. 638/2006, n. 2109/2002; Sez. III, n. 1871/2002; TAR Toscana, Sez. I n. 6024/2006; TAR Lazio, sez. I, 15790/2004).

Ciò premesso la Commissione ritiene in ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso a nessuno dei diversi soggetti controinteressati coinvolti nella vicenda (gli altri militari destinatari del provvedimento premiale) già individuabili al momento dell'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Con riferimento, invece, alla parte dell'istanza diretta ad ottenere gli atti e i documenti da cui è scaturita la ricompensa allo stesso richiedente, la Commissione osserva nel merito che a sostegno del diniego di accesso agli atti, l'Amministrazione ha invocato le disposizioni regolamentari contenute nel Decreto Ministeriale 29 ottobre 1996, n. 603 *“Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241”* applicabile al Corpo della guardia di finanza sulla base dell'art. 1.

In considerazione di quanto sopra, e considerato che la documentazione richiesta appare idonea a ricadere nella disciplina invocata ed, in particolare nell'art. 4 recante le *“Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione ed alla repressione della criminalità”*, la Commissione non può che rigettare il ricorso sul punto, non avendo il potere di disapplicare la disciplina regolamentare invocata, dovendosi rivolgersi il ricorrente, a tal fine, all'Autorità giudiziaria.

Quanto alle ulteriori richieste, aventi ad oggetto non documenti già formati ma, richieste di attestazioni di fatti e circostanze (ad esempio dell'indicazione dettagliata del giorno, orario e natura del servizio svolto dai militari) l'istanza risulta inammissibile in quanto l'accesso agli atti non può imporre all'Amministrazione un'attività di elaborazione di dati o di formazione di documenti, ma deve riferirsi ad atti e documenti già esistenti e detenuti dall'Amministrazione stessa.

In conclusione, il ricorso risulta inammissibile nella parte in cui è diretto all'ottenimento dei singoli atti (verbali di P.G., p.v. di verifica etc..), riferibili agli altri partecipanti all'operazione in quanto essi, quali controinteressati individuabili, non sono stati edotti del gravame.

Per il resto il ricorso va respinto, nell'impossibilità della Commissione di disapplicare la normativa regolamentare invocata e dichiarato, infine, inammissibile con riguardo alla richiesta di attestazione e non di documenti amministrativi.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Provinciale di

FATTO

L'Ispettore della Guardia di Finanza, ha presentato un'istanza di accesso diretta all'estrazione di copia della documentazione da cui era scaturita la ricompensa morale dell'encomio semplice con determinazione del 31/1/2017 da parte del Comandante Regionale della, in favore dei militari Maresciallo e Vice Brigadiere per il lodevole servizio prestato nell'ambito dell'operazione denominata "Progetto".

A sostegno dell'istanza il ricorrente deduceva l'interesse a voler accedere alla documentazione assumendo, in particolare, che l'operazione di polizia da cui era scaturita la ricompensa era stata condotta sotto la propria direzione ed il proprio coordinamento, sicché non era giustificata la mancata concessione del provvedimento premiale anche nei suoi confronti.

L'Amministrazione negava l'accesso rilevando, tra l'altro, che l'istante non era destinatario della ricompensa e, non aveva, pertanto, diritto di accedere agli atti relativi ad altri militari.

DIRITTO

La Commissione, rilevato che risulta pacifico tra le parti che la documentazione richiesta si riferisce alla ricompensa attribuita a due soggetti diversi dall'interessato (Maresciallo e Vice Brigadiere), ritiene in ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai due soggetti controinteressati coinvolti nella vicenda (i due militari destinatari del provvedimento premiale) già individuabili al momento dell'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

..... e

PEC:

e, p.c:

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi – art. 25 comma 4, legge 241/1990 – c/ Ispettorato Territoriale del Lavoro di e..... –
Rif. Nota v/prot. n. del 10.01.2018
Seg. Nota n/prot. n. del 28/11/2017

In merito a quanto comunicato con la nota in riferimento, relativamente al ricorso indicato in oggetto, si invita codesto Ispettorato a chiarire quali sono i soggetti che hanno fatto pervenire opposizioni e a trasmetterle alla Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Riscossione – Direzione regionale

FATTO

Con istanza presentata il 9 ottobre 2017, acquirente di un'immobile ubicato a su cui alcuni anni prima dell'acquisto stesso era stata iscritta ipoteca a garanzia di un credito vantato dalla s.p.a. (verosimilmente contro il venditore dell'immobile stesso), ha chiesto alla sede di dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di accedere alle informazioni concernenti il suddetto credito e alla documentazione ad esso sottesa: così da poter vagliare l'eventualità di un bonario adempimento.

Con ricorso pervenuto a questa Commissione il 5 dicembre 2017 la ha censurato il diniego all'accesso oppostole, con nota del 30 ottobre di quello stesso anno, dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione: la quale aveva negato che la ricorrente stessa vantasse un diritto all'accesso nel caso di specie. E, quindi, ha insistito per l'accoglimento della propria istanza.

DIRITTO

Quand'anche si dubitasse che il terzo acquirente di un immobile ipotecato sia legittimato a contestare l'esistenza del credito garantito, nondimeno la conoscenza delle informazioni concernenti lo specifico credito e della relativa documentazione probatoria risulta comunque suscettibile di consentire al terzo stesso una tutela delle proprie ragioni nei confronti sia del debitore (il quale abbia alienato a quel terzo l'immobile ipotecato a garanzia del credito stesso), sia del creditore garantito.

Tale considerazione appare accentuata ove il credito in questione abbia natura tributaria: circostanza che veniva implicitamente affermata già nell'istanza di accesso, senza che l'Amministrazione resistente l'abbia minimamente smentita.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della

FATTO

La Sig.ra si è rivolta nuovamente alla Commissione rilevando che non è cessata la materia del contendere in relazione all'istanza di accesso rivolta al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della ed oggetto di precedenti decisioni della Commissione e pregando la Commissione stessa di rivalutare la propria decisione

DIRITTO

La Commissione richiamati i precedenti provvedimenti rileva che l'istanza risulta inammissibile in quanto la stessa appare priva degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione delle precedenti decisione rese.

Esse risultano, poi, il frutto di una valutazione giuridica in ordine al contenuto dell'istanza di accesso del ricorrente e non sono soggette a “riesame” in questa sede.

La tutela del cittadino è assicurata dalla sua facoltà di impugnare il diniego di accesso opposto dall'Amministrazione davanti all'Autorità giudiziaria amministrativa – anche dopo essersi rivolto alla Commissione - secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 25 della legge 241/90 e dal D.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di “riesame” proposta dal ricorrente

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig., nato in il e residente in, deduce di aver rivolto al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che il procedimento che riguarda il ricorrente è ancora in fase istruttoria e che lo stesso può esercitare il diritto di accesso agli atti suscettibili di ostensione presso la locale Prefettura.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato il legale dell'interessato, tramite posta certificata, dello stato del procedimento, nonché della possibilità di esercitare l'accesso agli atti, prendendo visione della documentazione ostensibile presso la locale Prefettura, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di-.....

FATTO

La società s.r.l. presentava al competente Ispettorato del lavoro un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia delle dichiarazioni rese agli ispettori, in sede di accertamento, da alcuni lavoratori, motivandola con ragioni della tutela dell'interesse difensivo della società a seguito della ricezione del verbale unico di accertamento e notificazione del 16.10.2017, contenente contestazioni in materia di lavoro.

L'Ufficio ha negato l'accesso ed avverso il provvedimento la società si è rivolta alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria ribadendo di avere applicato le disposizioni di cui al D.M. 757/1994 e di aver aderito all'orientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze del Consiglio di Stato sez VI n. 4035/2013, 863/2014, 5779/14.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto.

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Né colgono nel segno le obiezioni dell'Amministrazione in base alle quali il verbale non è un atto direttamente impugnabile in giudizio. Si tratta di considerazioni che riguardano il diverso piano dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e non l'interesse all'accesso né la sua attualità che, nel caso di specie, ha, tra l'altro, natura endoprocedimentale.

Ciò premesso, la Commissione ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994, degli orientamenti di questa Commissione sopra citati e della giurisprudenza amministrativa ritiene necessario acquisire un'informativa dettagliata

dall'Amministrazione ed una precisazione dalla ricorrente, corredata dalla pertinente documentazione, in ordine:

- a) ai soggetti ancora alle dipendenze della società di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni rese in sede ispettiva e di quelli in relazione ai quali è cessato ogni rapporti di lavoro;
- b) all'eventuale denuncia presentata all'Autorità giudiziaria a seguito dell'accesso e se essa sia presentata nell'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative degli ispettori, ovvero nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuiti, distinzione che rileva ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p. (su cui cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).

PQM

La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti di cui motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. deduce di aver rivolto, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Ciò dopo aver ricevuto, nel marzo 2017, un preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/1990 ed aver presentato le proprie osservazioni difensive a riguardo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti

DIRITTO

La Commissione, fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che il ricorrente produca copia dell'istanza di accesso che il ricorrente deduce di aver rivolto all'Amministrazione a mezzo pec in data 11/11/2017 (che non risulta allegata al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto avverso il quale l'istante ha azionato la tutela giustiziale. *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere l'istanza di accesso interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:Cooperativa Sociale

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di-.....

FATTO

La Coop presentava al competente Ispettorato del lavoro un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo relativo al verbale unico di accertamento e notificazione contenente contestazioni in materia di lavoro, emesso a carico della società e del legale rappresentante *pro tempore*, ivi comprese le delle dichiarazioni rese agli ispettori, in sede di accertamento, da alcuni lavoratori, motivandola con ragioni della tutela dell'interesse difensivo della società.

L'Ufficio ha negato l'accesso ed avverso il provvedimento l'odierno ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria ribadendo di avere applicato le disposizioni di cui al D.M. 757/1994 e di aver aderito all'orientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze del Consiglio di Stato sez VI n. 4035/2013, 863/2014, 5779/14.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto.

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Né colgono nel segno le obiezioni dell'Amministrazione in base alle quali il verbale non è un atto direttamente impugnabile in giudizio. Si tratta di considerazioni che riguardano il diverso piano dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e non l'interesse all'accesso né la sua attualità che, nel caso di specie, ha, tra l'altro, natura endoprocedimentale.

Per quanto sopra la società ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione ed avendo ricevuto dall'Amministrazione il relativo verbale, ha diritto di accedere agli atti posti alla base dello stesso, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Siffatte considerazioni valgono, dunque, per ritenere fondata l'istanza di accesso in relazione alla richiesta degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento, diversi da quelli relativi alle sommarie informazioni assunte sui luoghi dagli ispettori e rese dai lavoratori.

In relazioni a tale ultime dichiarazioni, la Commissione ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994, degli orientamenti di questa Commissione sopra citati e della giurisprudenza amministrativa ritiene necessario acquisire un'informativa dettagliata dall'Amministrazione ed una precisazione dalla ricorrente, corredata dalla pertinente documentazione, in ordine:

- a) ai soggetti ancora alle dipendenze della società di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni rese in sede ispettiva e di quelli in relazione ai quali è cessato ogni rapporti di lavoro;
- b) all'eventuale denuncia presentata all'Autorità giudiziaria a seguito dell'accesso e se essa sia presentata nell'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative degli ispettori, ovvero nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuiti, distinzione che rileva ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p. (su cui cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso e, per il resto, invita le parti a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

L'Assistente capo di Polizia di Stato, presentava, a mezzo della Questura di, istanza di accesso diretta a conoscere tutti gli atti detenuti dagli uffici (Ospedale Militare di e Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell'Interno – Dip. Pubblica Sicurezza) in relazione alle visite mediche eseguite nei suoi confronti.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Dipartimento Militare di medicina di ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva che, dopo aver interpellato il personale della Commissione Medica del D.M.M.L., allo scopo di soddisfare la predetta istanza, ha reperito l'intero fascicolo sanitario dell'interessato, ha inoltrato richiesta di autorizzazione agli Enti terzi interessati a fornire copia della documentazione ed ha provveduto prontamente all'invio della documentazione “*in maniera integrale e senza omissioni di atti*” all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'istante.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto della nota trasmessa dall'Amministrazione, e rilevato che è pacifico il diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012 e seduta del 10 giugno 2015; in giurisprudenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63), invita il ricorrente a chiarire se abbia ricevuto la documentazione trasmessa dal Dipartimento Militare di medicina di e se essa sia idonea a soddisfare il suo interesse all'accesso. *Medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per la
.....

FATTO

Il Sig. ha presentato in all'Ufficio Scolastico Regionale per la richiesta formale di visione/estrazione di copia della dell'atto di costituzione in giudizio del Ministero sul ricorso numero di registro generale del 2016, proposto da contro - Ufficio Scolastico Regionale per la, Ministero e nei confronti di e innanzi al TAR per la

A sostegno dell'istanza deduce che, volendo agire avverso il suo mancato trasferimento in, vuole produrre, avanti al Giudice del lavoro, tale "documento" dal quale emergerebbero elementi a favore della propria tesi difensiva.

Sostiene, in particolare, che in tale atto sarebbe stato affermato dall'Amministrazione che i DD.SS. e non avessero l'obbligo triennale di permanere nella loro sede di titolarità e, trovandosi egli nella medesima situazione, ciò gli consentirebbe di sostenere la sua tesi davanti al Giudice del lavoro.

L'Amministrazione ha negato l'accesso e l'istante si è rivolto alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L'ordinamento consente la proposizione della domanda di accesso ex art. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990 solo se la stessa ha ad oggetto documenti qualificabili come amministrativi mentre preclude la richiesta di esibizione degli atti processuali e di quelli espressione di attività giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello *ius dicere* ma intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi.

Nella fattispecie i documenti oggetto della richiesta di ostensione costituiscono indubbiamente "atti processuali" onde correttamente l'Amministrazione ha opposto un diniego alla pretesa avanzata dall'interessato.

Inoltre, trattandosi di atto defensionale di un'Amministrazione dello Stato, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del R.D. 1611/1933 viene, altresì, in rilievo l'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200 (in Gazz. Uff., 16 aprile, n. 89). - Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso, rubricato "*Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento*", in base al quale: «1. *Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:*

- a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza;*
- b) atti defensionali;*
- c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b)».*

Anche sulla base di tale disposto normativo il ricorso merita di essere respinto.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: –

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di-.....

FATTO

La Sig.ra, titolare dell'impresa individuale di, presentava al competente Ispettorato del lavoro un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia dei documenti e delle dichiarazioni rese agli ispettori, in sede di accertamento, da alcuni lavoratori, motivandola con ragioni della tutela dell'interesse difensivo dell'impresa, a seguito della ricezione del verbale unico di accertamento e notificazione contenente contestazioni in materia di lavoro.

L'Ufficio ha accolto parzialmente l'istanza di accesso negando l'ostensione delle dichiarazioni rese dai lavoratori, Sigg. e, ed avverso tale provvedimento l'istante si è rivolta alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Al ricorso sono state allegate le dichiarazioni rese dai due lavoratori interessati (doc. 7 ed 8) i quali autorizzano espressamente l'accesso alle dichiarazioni rese durante l'accesso ispettivo ed i quali hanno, altresì, sottoscritto per ricevuta copia del ricorso alla Commissione, ai fini della notifica come controinteressati.

DIRITTO

La Commissione osserva che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro è dettata a tutela della riservatezza dei dichiaranti e postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep.10/06/2016), n. 2500).

Nel caso di specie, in considerazione della dichiarazione espressa di consenso fornita dai lavoratori all'ostensione delle proprie dichiarazioni, non vi sono ragioni per sottrarre all'accesso i documenti richiesti, non essendo in discussione l'interesse endoprocedimentale dell'istante posto a fondamento dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL di

FATTO

Il sig., deducendo di aver subito, in data 08/03/2013, un grave infortunio sul lavoro durante lo svolgimento delle proprie mansioni di operaio presso il cantiere sito in (.....), via (.....) e che l'INAIL - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro non avesse ancora riconosciuto l'indennizzo dovuto, ha formulato all'Istituto medesimo un'istanza di accesso a *“tutta la documentazione amministrativa e medica, incluse le relazioni ed i giudizi rilasciati dai medici dell'INAIL che lo hanno visitato, inerente all'infortunio avvenuto in data 08/03/2013 presso il cantiere di (.....), via (.....) ed alla procedura amministrativa attivata a seguito della denuncia di infortunio”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tale istanza il ricorrente, non essendo presente il Difensore Civico presso il Comune di, né presso la Provincia di-....., ha deciso di rivolgersi al Difensore Civico della Regione, il quale ha trasmesso il ricorso alla Commissione, per il seguito di competenza, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza, in ragione della natura giuridica dell'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Regionale

FATTO

La Sig.ra si è rivolta all'INPS per chiedere l'accesso agli atti della pensione del proprio ex coniuge, Sig. (10/04/1951).

A sostegno della propria domanda deduce di aver prodotto copia della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di, dalla quale risulterebbe l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per la figlia a far data dal primo mese di pensionamento e da ricalcolare a seconda dell'entità della pensione.

Non avendo ottenuto soddisfacente risposta dalla sede locale dell'INPS contattata si è rivolta alla Direzione Regionale dell'Inps (.....) e al Difensore Civico della Regione per conoscere l'importo dell'assegno pensionistico del signore la data inizio trattamento pensionistico.

La Direzione regionale dell'INPS ha riscontrato la nota dell'istante e, pur condividendo le motivazioni e le finalità della richiesta di accesso, deduceva che *“soltanto in presenza di un provvedimento autorizzativo adottato dal Presidente del Tribunale a norma dell'art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c., questo Istituto potrà dare riscontro alla sua istanza fornendole le informazioni di suo interesse secondo quanto previsto dall'autorizzazione del Tribunale”*.

Il Difensore civico della Regione, deducendo anche la cessazione del proprio mandato dal 18 ottobre 2017, ha trasmesso gli atti alla Commissione per il seguito di competenza.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza, in ragione della natura giuridica dell'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso, deve dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig., controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. si è rivolto alla Commissione, tramite il proprio difensore, deducendo di aver presentato una istanza di accesso diretta all'Ufficio Cittadinanza Area III del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, del Ministero dell'Interno, al fine di essere informato circa lo stato di lavorazione della pratica, dopo aver acquisito dalla locale Prefettura, informazioni circa la conclusione favorevole dell'istruttoria di competenza.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, esaminata l'istanza di accesso formulata ritiene il ricorso inammissibile nella parte in cui l'istante ha chiesto all'Amministrazione di volere comunicare una serie di mere informazioni (quali fossero gli elementi informativi mancanti, la data delle richieste ed a quali Enti) presentandosi sul punto l'istanza inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione, per il resto ed anche per ragioni di economia procedimentale, tenuto conto che l'istanza di accesso era, comunque, genericamente rivolta anche ad ottenere gli atti contenuti nel fascicolo dell'istante, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e dunque ritiene che l'istante abbia diritto di prendere visione o estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento che lo riguarda - ad eccezione degli atti per i quali sussista una specifica sottrazione all'accesso sulla base della normativa primaria o regolamentare - venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara in parte l'inammissibilità del ricorso e per il resto accoglie il ricorso, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig., cittadino, deduce di aver rivolto all'Amministrazione, in data 24/7/2017, una diffida ad adempiere, contenente anche un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana presentata nel corso dell'anno 2015 presso la Prefettura di

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione (con nota che reca la data del 3/1/2018) affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Avverso l'istanza di accesso che la ricorrente deduce essere stata inviata in data 24/7/2017 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione risulta, pertanto, proposto quando era ampiamente decorso il termine per la proposizione del gravame.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.